



**Farid Industrie S.p.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO  
ai sensi del  
Decreto Legislativo  
8 giugno 2001, n. 231**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Farid Industrie S.p.A. con delibera 23 dicembre 2009.  
Disponibile su internet all`indirizzo [www.farid.it](http://www.farid.it)*

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>6</b>
<b>SEZIONE I IL DECRETO E IL MODELLO. FINALITÀ E STRUTTURA</b>	<b>7</b>
1. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO	7
2. REATI RILEVANTI	7
3. AUTORI DEL REATO	8
4. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	8
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	9
6. PRINCIPI CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	10
7. SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL DECRETO	10
8. NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO	12
9. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL MODELLO	12
10. LE RAGIONI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FARID	13
11. STRUTTURA	144
<b>SEZIONE II PRINCIPI INFORMATRICI DELL'ATTIVITÀ DI FARID</b>	<b>15</b>
1. RISPETTO DEI CLIENTI	16
2. RISPETTO DELLE PERSONE	16
3. RISPETTO DEGLI AZIONISTI	17
4. RISPETTO DELL'AMBIENTE	17
5. RISPETTO DEI FATTI	18
<b>SEZIONE III CODICE ETICO</b>	<b>19</b>

1.	ETICA .....	19
2.	LEGALITÀ.....	19
3.	OBIETTIVI .....	19
4.	REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI .....	20
5.	TUTELA DELLE RISORSE UMANE.....	20
6.	TUTELA DEGLI AZIONISTI E DEGLI INVESTITORI.....	21
7.	TUTELA DEI CLIENTI .....	21
8.	TUTELA DELL`AMBIENTE.....	21
9.	RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ.....	22
10.	RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE.....	22
11.	OSSERVANZA DEL CODICE ETICO.....	23
12.	SANZIONI.....	23
<b>SEZIONE IV REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO .....</b>		<b>24</b>
1.	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO.....	25
2.	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO .....	25
3.	TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO .....	25
4.	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE .....	25
5.	FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO.....	25
6.	CONCUSSIONE.....	25
7.	CORRUZIONE .....	266
8.	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE .....	26
9.	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.) .....	26
10.	REATI SOCIETARI (ARTICOLI 2621 E SEGUENTI CODICE CIVILE) .....	26
11.	ABUSI DI MERCATO .....	28
12.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVENZIONE E SICUREZZA.....	28

13.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....	30
14.	REATI INFORMATICI .....	31
<b>SEZIONE V AREE DI RISCHIO.....</b>		<b>38</b>
1.	REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	39
2.	REATI SOCIETARI.....	40
3.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVENZIONE E SICUREZZA.....	41
4.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....	42
5.	REATI INFORMATICI.....	43
<b>SEZIONE VI LINEE DI CONDOTTA GENERALI .....</b>		<b>44</b>
1.	REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	45
2.	REATI SOCIETARI.....	48
4.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVENZIONE E SICUREZZA.....	512
5.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....	53
6.	REATI INFORMATICI .....	53
<b>SEZIONE VII LINEE DI CONDOTTA NELL`AMBITO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI STRUMENTALI ALL`INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO.....</b>		<b>524</b>
A	REGOLE GENERALI .....	55
A.1	IL SISTEMA IN GENERALE .....	55
A.2	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE .....	55
B	LE ATTIVITÀ ED I PROCESSI STRUMENTALI A MAGGIOR RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI RILEVANTI.....	57
C	PROTOCOLLI DECISIONALI SPECIFICI .....	58
C.1.	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL`AZIENDA E DI SVILUPPO / INDIVIDUAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ.....	58
C.2.	RICHIESTA ED OTTENIMENTO DAGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI DELLE AUTORIZZAZIONI .....	60
C.3.	GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE.....	62
C.4.	PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.....	63
C.5.	ACQUISIZIONE DI CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI MEDIANTE TRATTATIVE PRIVATE.....	66
C.6.	ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI CON ENTI PUBBLICI .....	68
C.7.	PERCEZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI EROGATI DA ENTI PUBBLICI .....	72

C.8.	GESTIONE E CONTROLLO DEI DATI CONTABILI .....	75
C.9.	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	77
C.10.	SELEZIONE E AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PRESTATORI DI SERVIZI.....	79
C.11.	GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA .....	81
C.12.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVENZIONE E SICUREZZA .....	83
C.13.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO .....	84
C.14.	REATI INFORMATICI.....	86
 <b>SEZIONE VIII IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL MODELLO .....</b>		<b>898</b>
1.	DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	898
2.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	909
2.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, SUA NOMINA E REVOCA.....	909
2.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	90
3.	FLUSSI INFORMATIVI.....	93
3.1	FLUSSI INFORMATIVI A CARICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI DI VERTICE E DI CONTROLLO.....	932
3.2	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	932
3.3	RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI FLUSSI INFORMATIVI.....	943
4.	SANZIONI.....	943
5.	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL MODELLO.....	976
 <b>ALLEGATO A ORGANIGRAMMA DI FARID.....</b>		<b>98</b>

## PREMESSA

Farid Industrie S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Farid**”), azienda leader nel settore della progettazione e produzione attrezzature per l’ecologia ed importante realtà nel panorama industriale e commerciale italiano (di seguito anche indicata come l’“**Azienda**” o la “**Società**”), da sempre persegue i propri obiettivi conformandosi agli universali valori di lealtà, correttezza e trasparenza.

L’adesione costante a tali valori ha contribuito allo sviluppo e al mantenimento di una forte identità aziendale, alla coesione organizzativa della Società e, nel contempo, alla sua perfetta integrazione nell’ambito delle diverse divisioni in cui si articola Farid (il “**Gruppo**”).

Il Codice Etico, che riassume e formalizza in singole disposizioni i valori ed i principi che informano l’attività dell’Azienda, rappresenta il nucleo centrale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “**Modello**”), che Farid ha adottato, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle società <sup>1</sup>, al fine di prevenire la commissione di reati al suo interno da parte di amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori (nel prosieguo indicati come i “**Soggetti Obbligati**”), e la conseguente applicazione di sanzioni alla stessa Società.

Farid provvede a diffondere e rendere disponibile il Modello e il contenuto del Codice Etico, all’interno e all’esterno dell’Azienda, affinché, in particolare, i Soggetti Obbligati e, in generale, le persone che intrattengono rapporti con essa, possano prenderne visione e conformarsi ai suoi principi, valori e norme etico-comportamentali.

---

Dottor Paolo Martinelli

(Amministratore Delegato Farid Industrie S.p.A.)

---

<sup>1</sup> Per una breve sintesi del contenuto del Decreto e della responsabilità amministrativa degli enti prevista da tale fonte, si rinvia alla Sezione I del presente Modello.

## SEZIONE I

### Il Decreto e il Modello. Finalità e struttura

#### 1. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO

Con l'adozione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto")<sup>2</sup>, il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento un particolare tipo di responsabilità "per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" che può configurarsi in capo agli enti (persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi gli enti pubblici non economici<sup>3</sup> e le imprese individuali<sup>4</sup>) che operano sul territorio dello Stato<sup>5</sup> (articolo 1 del Decreto).

Tale responsabilità – che è definita "amministrativa" anche in ossequio al noto principio secondo cui *societas delinquere non potest* – implica l'obbligo di rispondere in qualità di persona giuridica nel caso di reati commessi all'interno della propria struttura. Essa sorge in capo all'ente nel caso in cui alcuni soggetti, specificamente individuati in ragione del rapporto che li lega ad esso, abbiano commesso un reato ascrivibile ad alcune specifiche categorie, nell'interesse o a vantaggio dello stesso ente; la responsabilità in questione è invece esclusa laddove la fattispecie criminosa sia stata posta in essere nell'interesse esclusivo del suo autore o di terzi<sup>6</sup>.

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato concretamente identificato, ovvero non sia imputabile.

#### 2. REATI RILEVANTI

I reati menzionati dal Decreto, il cui elenco è stato successivamente nel tempo integrato, attengono principalmente sia ai rapporti tra privati sia a quelli tra tali soggetti e la Pubblica Amministrazione; essi comprendono, tra l'altro, la malversazione ai danni dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione Europea, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, la truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento delle medesime erogazioni, la frode informatica ai danni degli stessi soggetti, la concussione, la corruzione, i reati societari ai sensi degli articoli 2621 e seguenti del Codice Civile, l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, nonché i reati conseguenza della violazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza.

L'elenco dei reati espressamente contemplati dal Decreto è riportato alla Sezione IV del presente Modello (di seguito complessivamente indicati come i "Reati Rilevanti").

Laddove si tratti di delitti, l'ente risponde anche nel caso di mero tentativo, salvo che impedisca

---

<sup>2</sup> Pubblicato in G.U. 19 giugno 2001, n. 140 e recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11, l. 29 settembre 2000, n. 300".

<sup>3</sup> L'art. 1 del Decreto espressamente esclude lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

<sup>4</sup> In questo senso, chiarisce il G.i.p. presso il Tribunale di Roma (Ord. 30 maggio 2003) che l'inapplicabilità del Decreto alle imprese individuali si desume dalla stessa *ratio* della normativa; il presupposto logico cui è necessariamente subordinata tale responsabilità è, infatti, la possibilità di una distinzione soggettiva fra l'ente e l'autore del reato, che non può evidentemente verificarsi nel caso di imprenditori individuali.

<sup>5</sup> La precisazione è doverosa, dal momento che, secondo quanto di recente affermato dalla giurisprudenza penale (G.i.p. presso il Tribunale di Milano, ord. 27 aprile 2004), la disciplina in parola si applica altresì alle persone giuridiche straniere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno, nel Paese di appartenenza dell'ente, di norme che regolino in modo analogo la medesima materia.

<sup>6</sup> Nel caso in cui l'interesse dell'autore o di terzi sia invece solo "prevalente", il decreto prevede, come si dirà, una riduzione delle sanzioni pecuniarie applicabili all'ente.

volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Le sanzioni pecuniarie e interdittive, in questo caso, sono ridotte da un terzo alla metà (articolo 26 del Decreto).

L'ente risponde ai sensi del Decreto anche laddove il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. Nel caso in cui sia prevista l'amnistia di un reato rilevante ai sensi della normativa in parola, l'ente ne beneficia anche nel caso in cui l'imputato rinunci alla sua applicazione, salvo che la legge disponga diversamente; lo stesso ente può tuttavia rinunciare all'amnistia (articolo 8 del Decreto).

### 3. AUTORI DEL REATO

Affinché sorga la responsabilità dell'ente, che si affiancherà a quella penale dell'autore (rispetto alla quale si configura come autonoma e non solidale), è in primo luogo necessario che tale soggetto operi al suo interno; in particolare, il Decreto distingue due categorie di soggetti (articolo 5, comma 1), delle quali l'una comprende i dipendenti e collaboratori<sup>7</sup>, l'altra coloro che ricoprano un ruolo direzionale, anche con riferimento ad un'unità organizzativa interna allo stesso ente, purché dotata di autonomia funzionale e finanziaria<sup>8</sup>.

La circostanza che il reato sia commesso da soggetti non apicali ovvero da soggetti apicali non è indifferente, dal momento che nel secondo caso l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato alla prova della sussistenza di una serie di circostanze<sup>9</sup>, mentre, laddove l'autore sia un semplice dipendente, è sufficiente dimostrare che l'ente, prima della commissione del reato, aveva adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello poi verificatosi<sup>10</sup>.

### 4. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è, dunque, lo strumento mediante il quale l'ente può garantirsi una sostanziale esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto, laddove esso abbia provveduto a dotarsene prima che sia posta in essere una fattispecie criminosa; alcuni ritengono, pertanto, che la sua mancata adozione potrebbe costituire una valida ragione, nel caso in cui sia successivamente commesso un reato rilevante ai sensi del Decreto, per esperire l'azione di responsabilità degli amministratori ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis del Codice Civile.

Può quindi affermarsi che, idealmente, l'adozione e attuazione del Modello dovrebbero impedire la commissione dei reati rilevanti ai sensi della normativa del Decreto, salva l'ipotesi di elusione fraudolenta delle misure adottate, nel qual caso la responsabilità dell'ente è, in via di principio, esclusa; nell'ipotesi in cui, nonostante l'ente si sia dotato del Modello, si verifichi la commissione di un reato da parte di uno dei soggetti precedentemente individuati, spetterà sostanzialmente al giudice pronunciarsi circa l'effettiva idoneità delle misure concretamente adottate a prevenire il verificarsi di tali eventi e, conseguentemente, circa l'esonero da responsabilità dell'ente.

Il Modello consiste in un documento adottato dall'organo di direzione, che deve individuare, in primo

<sup>7</sup> Art. 5, comma 1, lett. b): "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a)".

<sup>8</sup> Art. 5, comma 1, lett. a): "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso".

<sup>9</sup> Art. 6, comma 1: "(...) che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b)".

<sup>10</sup> A mente dell'art. 7, comma 2, infatti, l'ente è responsabile per i reati commessi dai dipendenti e collaboratori nel caso in cui la loro commissione sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di controllo o vigilanza; tale inosservanza è tuttavia automaticamente esclusa nel caso in cui l'ente abbia adottato e efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione.

luogo, le aree di attività, fra quelle svolte dall'ente, nell'ambito delle quali possono essere commessi reati rilevanti ai fini del Decreto (c.d. *aree di rischio*, secondo la terminologia adottata dalla giurisprudenza di merito <sup>11</sup>), nonché le loro possibili modalità di esecuzione.

Esso deve inoltre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee a impedire la commissione di tali reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza <sup>12</sup>; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso Modello (articolo 6, comma 2).

Secondo le indicazioni che emergono dalla giurisprudenza di merito <sup>13</sup>, è inoltre necessario che il Modello individui elementi sintomatici della commissione di illeciti <sup>14</sup>; da ultimo, si è sottolineata l'opportunità che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2388 del Codice Civile, si preveda che la modifica dello stesso Modello da parte del Consiglio di Amministrazione sia subordinata al parere favorevole della maggioranza qualificata <sup>15</sup>.

Nella prassi, peraltro incoraggiata dal Decreto, il Modello è adottato sulla base di codici di comportamento (solitamente denominati "Linee Guida") elaborati dalle associazioni di categoria, e comunicati al Ministero di Giustizia <sup>16</sup>, il quale può formulare entro trenta giorni, di concerto con i Ministri competenti, osservazioni sull'idoneità di tali codici a prevenire i reati rilevanti; in mancanza di rilievi entro il suddetto termine, il codice di comportamento acquista efficacia <sup>17</sup>.

Affinché il Modello sia efficacemente attuato, occorre in primo luogo che sia periodicamente verificato, ed eventualmente modificato, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero sopravvengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Sempre ai fini della sua efficace attuazione, deve essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso Modello (articolo 7, comma 4).

Per quanto riguarda le finalità e la struttura del Modello concretamente adottato da Farid si rinvia al successivo paragrafo 10 e seguenti.

## 5. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è l'organo che, all'interno del singolo ente, è incaricato di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento: il Decreto prescrive che esso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (articolo 6, comma 1 del Decreto), ma consente che, negli enti di piccole dimensioni – quali le PMI – tale ruolo sia svolto direttamente dall'organo dirigente (articolo 6, comma 4 del Decreto), che, deve ritenersi, si possa avvalere all'uopo di consulenti esterni.

Secondo la giurisprudenza di merito, l'effettiva indipendenza e autonomia di tale organo, necessarie al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'ente per il prodursi di uno dei reati rilevanti ai sensi della normativa in questione, devono essere garantite dallo stesso Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <sup>18</sup>.

<sup>11</sup> Tribunale Milano, 28 ottobre 2004. Nel senso dell'assoluta necessità di tale individuazione, G.i.p. presso il Tribunale di Roma, ord. 4 aprile 2003.

<sup>12</sup> V. par. 5.

<sup>13</sup> Tribunale Milano, cit.

<sup>14</sup> A titolo esemplificativo, possono essere ritenuti tali la presenza di conti correnti riservati all'estero, l'avvalersi di intermediari esteri al fine di rendere disagevole l'individuazione della provenienza di alcuni pagamenti, la periodicità degli stessi in corrispondenza delle scadenze delle gare di appalto indette dalla società.

<sup>15</sup> G.i.p. presso il Tribunale di Roma, ord. 4 aprile 2003

<sup>16</sup> Presso la Direzione Generale della giustizia penale, Ufficio I, a mente dell'articolo 5, Decreto Ministeriale 26 giugno 2003, n. 201, emanato in attuazione del Decreto.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, Decreto Ministeriale 26 giugno 2003, n. 201.

<sup>18</sup> G.i.p. presso il Tribunale di Roma, ord. 4 aprile 2003.

## 6. PRINCIPI CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

I principi fondamentali applicabili alla responsabilità amministrativa dell'ente, prevista dal Decreto, sono sostanzialmente gli stessi che regolano la responsabilità penale, sanciti dal relativo codice.

Gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto richiamano infatti, rispettivamente, il principio di legalità<sup>19</sup>, le regole che disciplinano la successione di leggi nel tempo<sup>20</sup>, i principi che regolano la responsabilità per i reati commessi al di fuori dello Stato, per i quali risponde l'ente che abbia in Italia la sede principale, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato estero<sup>21</sup>.

Quanto al profilo soggettivo, la responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso di trasformazione, fusione e scissione dello stesso, per i reati commessi anteriormente alla data in cui ha avuto effetto l'operazione. Nel caso di scissione, gli enti beneficiari sono solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, ma limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo il caso in cui sia stato ad esso trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Per le ipotesi di scissione parziale, il Decreto fa salva la responsabilità dell'ente scisso; le sanzioni interdittive sono applicate all'ente cui è rimasto o è stato trasferito, anche parzialmente, il ramo d'azienda nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Qualora la vicenda modificativa intervenga in pendenza di un procedimento nei confronti dell'ente originario, lo stesso prosegue nei confronti degli enti che risultano da tale vicenda.

Nel caso di cessione o conferimento dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, nei limiti del valore dell'azienda e salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, al pagamento delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero che siano dovute per gli illeciti amministrativi dei quali era a conoscenza.

## 7. SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL DECRETO

Il Decreto prevede differenti sanzioni per il caso di responsabilità amministrativa dipendente da reato: oltre alla

- (i) confisca, eventualmente per equivalente, del prezzo o del profitto del reato – che è sempre disposta in caso di condanna, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato, e salvi altresì i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (articolo 19 del Decreto) –, e alla
- (ii) pubblicazione della sentenza – che avviene, a spese dell'ente, unicamente laddove sia stata applicata una misura interdittiva (articolo 18 del Decreto) – ;

all'ente riconosciuto responsabile possono essere comminate le sanzioni sia pecuniarie che interdittive che sono di seguito descritte.

### a) *Sanzioni interdittive*

Tali misure si applicano esclusivamente con riferimento alla commissione dei reati per i quali sono esplicitamente previste, e unicamente laddove ricorrano particolari condizioni<sup>22</sup>, ovvero vi sia stata

<sup>19</sup> Art. 2: "L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".

<sup>20</sup> Art. 3: "1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee".

<sup>21</sup> Art. 4, comma 2: "Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

<sup>22</sup> Art. 13, comma 1, lett. a): "L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative".

reiterazione degli illeciti <sup>23</sup>. In ogni caso, non possono essere comminate se l'autore ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o esso sia stato minimo, e il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (articolo 13, comma 3).

Le sanzioni in parola possono consistere nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e nella revoca di quelli eventualmente già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, esse hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e possono essere applicate anche in via cautelare, ove il Pubblico Ministero ne faccia richiesta, quando sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e, nello stesso tempo, si possa affermare, sulla base di elementi specifici e fondati, che vi è il concreto rischio che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello per il quale si procede.

L'ente può comunque evitare l'applicazione di misure interdittive laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, risarcisca integralmente il danno ed elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si adoperi efficacemente in tal senso, abbia adottato e attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e, inoltre, abbia posto a disposizione dello Stato il profitto conseguito (articolo 17) <sup>24</sup>.

#### b) *Sanzioni pecuniarie*

Le sanzioni pecuniarie – delle quali il Decreto prescrive la sistematica applicazione, in ogni caso in cui sia accertata la responsabilità amministrativa dell'ente (articolo 10, comma 1), e per le quali si esclude il pagamento in misura ridotta – si applicano per quote, in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille; l'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00 <sup>25</sup>.

All'interno di tali limiti, l'importo è concretamente stabilito (in numero di quote) dal giudice, che tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività eventualmente svolta dallo stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il giudice è, altresì, tenuto a considerare le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (articolo 11).

L'articolo 12 del Decreto prevede inoltre la possibilità di ridurre la sanzione, il cui importo non può comunque mai essere inferiore a Euro 10.329,00 <sup>26</sup>. In primo luogo, essa può essere ridotta alla metà, e non può comunque superare l'importo massimo di 103.291,00 <sup>27</sup>, nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità, e il fatto sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi, purché l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo. Inoltre, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà, laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato – o si sia efficacemente adoperato in tal senso – ovvero sia stato introdotto un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, finalizzato a prevenire i reati della specie di quello già verificatosi; nel caso in cui ricorrano

<sup>23</sup> Che si realizza laddove l'ente sia stato condannato in via definitiva per un illecito dipendente da reato almeno una volta nei cinque anni precedenti al realizzarsi del nuovo illecito (art. 20).

<sup>24</sup> A tale proposito, si è evidenziato che, l'applicazione di una misura interdittiva non è esclusa dalla circostanza che l'ente abbia interamente risarcito il danno, "dovendo altresì dimostrare di aver messo a disposizione dello Stato il profitto conseguito e di aver adottato e attuato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede" (G.i.p. presso il Tribunale Milano, ordinanza 27 aprile 2004.)

<sup>25</sup> Si precisa che, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213, l'importo delle sanzioni espresse dal Decreto in lire, a far data dal 1° gennaio 2002, è stato tradotto in Euro secondo il tasso di conversione ufficiale, arrotondando gli importi con l'eliminazione delle cifre decimali. Gli importi indicati dal Decreto nella sua versione pubblicata in G.U., erano pertanto da un minimo di cinquecentomila lire ad un massimo di tre milioni di lire.

<sup>26</sup> In Lire 20.000.000 (v. nota 25).

<sup>27</sup> In Lire 200.000.000 (v. nota 25).

entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

#### 8. NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

Salve le norme specifiche previste dal capo III del Decreto, per il procedimento volto ad accertare gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano le norme del codice di procedura penale: la procedura è complessivamente modellata su quella penale, il giudice competente è lo stesso cui compete conoscere dei reati dai quali dipende l'illecito amministrativo, e sono previste sia la fase delle indagini preliminari che l'udienza preliminare previste dallo stesso codice di procedura penale.

#### 9. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

Secondo le indicazioni del Decreto, il Modello deve, in concreto

- o individuare le attività della Società nell'ambito delle quali è possibile che vengano commessi Reati Rilevanti (di seguito, le "Aree di Rischio");
- o prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni adottate nelle suddette Aree di Rischio;
- o individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie che, all'interno di tali Aree di Rischio, consentano di prevenire o impedire la commissione di Reati Rilevanti;
- o prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- o introdurre un sistema interno di sanzioni disciplinari, applicabili nel caso di mancato rispetto delle direttive e delle modalità comportamentali contenute nel Modello.

Nella predisposizione del presente Modello, Farid ha fatto anche riferimento alle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01", emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 – come successivamente modificate ed integrate, nonché approvate dal Ministero di Giustizia (di seguito le "Linee Guida"). Tale documento raccomanda l'adozione di un codice etico, che sintetizzi i principi e le regole fondamentali che disciplinano l'attività dell'ente e tenda alla prevenzione ed all'eliminazione dei potenziali comportamenti a rischio, prevedendo l'inserimento di detto codice all'interno del Modello.

Le Linee Guida, nell'individuazione dei principi e canoni cui deve ispirarsi il Modello adottato dalla Società, individuano i punti fondamentali che vengono qui brevemente riportati:

- o individuazione delle Aree di Rischio, al fine di verificare i settori e le funzioni aziendali in cui sono potenzialmente realizzabili Reati Rilevanti;
- o individuazione di procedure di controllo al fine della creazione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi e la commissione di Reati Rilevanti;
- o verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione effettuata all'interno delle Aree di Rischio;
- o predisposizione di un codice etico;
- o previsione di un sistema di separazione delle funzioni, volta ad evitare che un solo soggetto possa gestire autonomamente il complesso delle fasi di un singolo processo posto in essere

nelle stesse Aree di Rischio, favorendo il reciproco controllo interno;

- o predisposizione di un organo di controllo interno alla Società;
- o indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
- o documentazione dei controlli effettuati dall'organismo di vigilanza;
- o previsione di un sistema sanzionatorio per le violazioni del codice etico e delle disposizioni del Modello;
- o garanzia del costante ed efficiente flusso informativo tra i vertici e gli organi di controllo dell'ente, da un lato, e l'organismo di vigilanza, dall'altro;
- o comunicazione, informazione e formazione del personale, al fine di assicurare la debita conoscenza ed osservanza delle regole di condotta indicate nel Modello, nello svolgimento delle rispettive mansioni.

#### 10. LE RAGIONI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FARID

Attraverso l'adozione del presente Modello, e la sua implementazione all'interno dell'Azienda, Farid si propone in primo luogo di garantire la massima trasparenza e correttezza nella conduzione della propria attività, anche in considerazione delle responsabilità nei confronti degli investitori, dei dipendenti, dei clienti e di tutti i soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali, istituzionali e professionali (di seguito anche indicati come "**Terzi Interessati**"), nonché della collettività.

Il Modello si propone la finalità di predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure organizzative e di controlli, volti innanzitutto a prevenire la realizzazione di fatti che possano contemplare Reati Rilevanti, oltre a creare e diffondere, in tutti i soggetti interessati e coinvolti, una cultura nell'attività di impresa improntata ed orientata al rigoroso rispetto della legalità ed alla massima efficienza nel rispetto delle regole e della normativa di riferimento.

L'adozione del Modello rappresenta, ai sensi del Decreto, una semplice facoltà per le imprese che operano in Italia, e non un obbligo; tuttavia, la Società ritiene che il suo utilizzo e la relativa implementazione costituisca senz'altro una decisione improcrastinabile. Tale considerazione è motivata principalmente da due ordini di ragioni.

In primo luogo, il Modello costituisce uno strumento fondamentale che, oltre a contribuire in maniera determinante al costante miglioramento della *corporate governance* della Società, consente di (i) prevenire la commissione di Reati Rilevanti nello svolgimento dell'attività di impresa condotta da Farid e di (ii) evitare che, nelle eventuali ipotesi in cui essi vengano posti in essere da parte di qualcuno dei Soggetti Obbligati eludendo in modo fraudolento i sistemi di controllo predisposti e/o la sorveglianza dell'Organismo di Vigilanza, la Società, e con essa i dipendenti, gli azionisti e tutti i Terzi Interessati, subiscano le ripercussioni e le sanzioni previste dal Decreto.

Non solo: l'adozione del Modello in conformità a quanto stabilito dal Decreto, rappresenta un sicuro strumento di sensibilizzazione dei Soggetti Obbligati, nonché dei Terzi Interessati, circa l'opportunità di attenersi a precise regole nello svolgimento delle proprie mansioni professionali e/o della propria attività, adottando comportamenti lineari e corretti, oltre che conformi alla legge e al suo spirito, al fine, tra l'altro, di evitare l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, non solo nei confronti di quanti agiscono in nome e per conto di Farid, ma della stessa Società.

Da ultimo, dotandosi del Modello, Farid intende comunicare un preciso messaggio ai Soggetti Obbligati, ai Terzi Interessati, nonché, in generale, alla collettività, circa le modalità ed i principi con cui procede nella propria attività.

La Società prende, infatti, chiaramente posizione contro una molteplicità di comportamenti contrari alla legge, alla correttezza professionale, alla lealtà commerciale, anche laddove tali comportamenti possano procurare sul breve periodo vantaggi – potenziali o attuali – all’Azienda, ovvero non siano in concreto sanzionati dal punto di vista penale o amministrativo; con riguardo a tale secondo profilo, infatti, il presente Modello dispone che le sanzioni disciplinari o contrattuali previste nei confronti, rispettivamente, dei Soggetti Obbligati e dei Terzi Interessati che ricorrano a tali comportamenti trovino applicazione indipendentemente da ogni considerazione circa l’effettiva applicazione delle sanzioni penali, o amministrative, previste dalla legge.

## 11. STRUTTURA

Il Modello è strutturato in più Sezioni, e comprende al suo interno il Codice Etico che, come già ricordato, ne rappresenta il corpo centrale; le regole generali e i principi formalizzati nel Codice Etico costituiscono, infatti, il nucleo attorno al quale sono state sviluppate le altre Sezioni.

Nell’ambito di tali Sezioni, è predisposto un sistema strutturato e organico di procedure e controlli; tale sistema è destinato, nel complesso, a garantire che, in particolar modo negli ambiti di attività dell’Azienda potenzialmente più esposti al rischio di commissione di Reati Rilevanti (le Aree di Rischio individuate nella Sezione V), l’adozione e l’attuazione delle decisioni avvenga secondo procedimenti prestabiliti, e idonei ad evitare il verificarsi degli stessi Reati.

Tale finalità è perseguita, in primo luogo, mediante la predisposizione di regole puntuali, sostanzialmente attuative dei principi generali contenuti nel Codice, formulate in considerazione delle differenti tipologie di Reati Rilevanti e adattate alle singole Aree di Rischio (“**Linee di Condotta**”, descritte alla Sezione VI).

Successivamente, e allo scopo di garantire il rispetto di tali regole a tutti i livelli, sono stati individuati i differenti *iter* che necessariamente devono contraddistinguere le diverse decisioni aziendali, con particolare riferimento alla delega di funzioni, al rilascio di procure per la firma degli atti attraverso i quali si svolge l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nonché alla gestione degli aspetti finanziari connessi alle singole decisioni (le Linee di condotta relative alle singole Aree di Rischio e i “**Protocolli Decisionali**”, così come individuati e richiamati alla Sezione VII), al fine di garantire la massima trasparenza e un’idonea prevenzione della commissione dei Reati Rilevanti.

Attraverso la descrizione dei Protocolli Decisionali (mediante il rinvio ad opera della Sezione VII ai singoli documenti operativi vigenti in Società o di prossima elaborazione), è garantita la costante verifica della correttezza dei comportamenti posti in essere, ai diversi livelli, dai Soggetti Obbligati, nonché una chiara ed organica distribuzione dei compiti, attraverso la quale sia, altresì, possibile verificare l’effettivo rispetto della suddivisione delle funzioni.

## **SEZIONE II**

### **Principi informatori dell'attività di Farid**

Farid è consapevole delle sue molteplici responsabilità sociali, legali ed economiche; conseguentemente, il rispetto dei principi etici, l'osservanza di ogni norma giuridica nonché la trasparenza dei risultati contabili-finanziari, contraddistinguono da sempre la condotta dell'Azienda e dei soggetti che operano al suo interno, nella convinzione che il perseguimento del profitto non legittimi, comunque, il mancato rispetto di alcune regole fondamentali e universalmente condivise.

I principi che informano l'attività di Farid e del relativo Gruppo, cui Farid si conforma integralmente, sono tradizionalmente sintetizzati nel

1. Rispetto dei Clienti;
2. Rispetto delle Persone;
3. Rispetto degli Azionisti;
4. Rispetto dell'Ambiente;
5. Rispetto dei Fatti.

## 1. RISPETTO DEI CLIENTI

La soddisfazione dei variegati e disomogenei bisogni ed interessi dei propri clienti, a qualunque categoria essi appartengano (case produttrici di automezzi, distributori dei prodotti Farid, utilizzatori finali, clienti pubblici), costituisce uno degli obiettivi primari attorno ai quali è strutturata l'intera organizzazione di Farid.

Lo sviluppo e l'affermazione di Farid nel mercato, quale attore di riferimento nel panorama italiano ed internazionale, si fonda da sempre sulla politica dell'eccellenza e sulla capacità di soddisfare le aspettative dei clienti, mantenendo *standards* di qualità, efficienza ed affidabilità di altissimo profilo.

Il costante impegno che Farid riserva alla soddisfazione delle esigenze dei propri clienti si manifesta, fra l'altro,

- (i) attraverso il continuo investimento di risorse umane e finanziarie nel miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti;
- (ii) nell'attenzione che Farid pone affinché, attraverso la garanzia di una costante assistenza ai propri clienti, il rapporto con essi non si esaurisca con la vendita del suo prodotto, ma prosegua durante l'intera utilizzazione dello stesso; nonché
- (iii) nella volontà di coniugare innovazione e sviluppo con una politica dei prezzi accettabile e sostenibile.

Farid ha costantemente improntato i rapporti con i propri clienti in un'ottica di lealtà, buona fede, equità e trasparenza, tanto in fase di negoziazione quanto in fase di esecuzione dei contratti, avendo cura di non sfruttare o approfittare di eventuali posizioni di debolezza o inferiorità, per imporre condizioni di squilibrio e vessatorie.

## 2. RISPETTO DELLE PERSONE

L'operato di Farid è improntato, altresì, al rispetto delle persone, siano esse dipendenti e collaboratori della medesima, ovvero terzi che entrano in contatto con essa direttamente o indirettamente, e in maniera più o meno occasionale.

Per quanto attiene ai propri rapporti con i *dipendenti e collaboratori*, Farid si adopera affinché essi siano improntati al rispetto, alla lealtà e alla fiducia reciproci. Consapevole dell'importanza delle proprie risorse umane, Farid è particolarmente attenta alla tutela della sicurezza, della salute e, in generale, dei diritti dei propri dipendenti, e si adopera al fine di rendere il luogo di lavoro il più confortevole possibile.

Farid, inoltre, garantisce la parità di trattamento e opportunità tra le proprie risorse umane, applicando esclusivamente criteri meritocratici nella valutazione dell'operato dei propri dipendenti, ed evitando discriminazioni di ogni tipo; la diversità e le peculiarità dei singoli rappresentano, anzi, elementi che Farid valorizza, perseguendo il fine ultimo dell'integrazione delle capacità e potenzialità di ciascuno.

Nella pianificazione degli obiettivi, Farid ha da sempre seguito un orientamento tale per cui gli obiettivi, sia di gruppo che individuali di ciascun singolo dipendente e/o collaboratore, siano precisi, specifici e raggiungibili, al fine di favorire la collaborazione più proficua per la crescita individuale delle persone e complessiva dell'Azienda.

La volontà di Farid di coinvolgere i propri dipendenti nello sviluppo e nella crescita della Società, rendendoli partecipi del proprio successo, si manifesta, tra l'altro, nella predisposizione di particolari strumenti ed incentivi, che consentono ai dipendenti di trarre un diretto beneficio dai risultati conseguiti da Farid sul mercato.

Per quanto concerne i rapporti con i propri *fornitori e partners commerciali*, Farid si adopera da sempre affinché essi si svolgano nel rigoroso rispetto di alcuni fondamentali principi etici e deontologici, improntando i relativi rapporti commerciali ai più rigorosi canoni di lealtà e buona fede e di rispetto reciproco.

Farid nella scelta dei propri fornitori e *partners commerciali* prevede, quali condizioni essenziali ed improrogabili, che essi tengano un comportamento corretto, diligente ed in stretta osservanza delle leggi, con particolare attenzione alla normativa ed alle modalità di condotta in tema di etica nello svolgimento dell'attività di impresa, di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di rispetto dell'ambiente e di rispetto delle regole e dei principi che Farid ha deciso di codificare nel Modello. Al fine di incentivare il rispetto di queste regole di comportamento nello svolgimento dell'attività di impresa e di divulgare questo approccio al *business*, Farid richiede ai propri fornitori e *partners commerciali* di adottare questi medesimi principi nella scelta dei propri fornitori e subfornitori.

Nello svolgimento della propria attività e nello sviluppo dei rapporti commerciali, Farid rispetta i generali principi di correttezza, legalità, lealtà, trasparenza e buona fede, avendo particolare attenzione alla riservatezza delle informazioni confidenziali di ciascun soggetto.

La capillare diffusione di tali principi all'interno della Società è assicurata dai vertici, mediante direttive e linee guida impartite a tutti i livelli ed a tutte le funzioni che intrattengono stabilmente rapporti e/o occasionalmente rapporti con i fornitori ed i *partners commerciali*.

Sotto altro aspetto, un ulteriore obiettivo perseguito da Farid è rappresentato dalla sua integrazione nelle *realità locali* in cui si trova ad operare sia in fase di produzione che di commercializzazione dei propri prodotti, con una attenzione particolare al rispetto ed alla valorizzazione massima delle singole peculiarità di ciascuna di queste realtà.

### 3. RISPETTO DEGLI AZIONISTI

Fra i primari obiettivi perseguiti da Farid, insieme alla soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, vi è anche, come ovvio, quello di creare valore per i propri azionisti e, più in generale, per tutti coloro che investono nella Società, in modo da consentire la adeguata remunerazione del rischio di impresa.

L'attenzione nei confronti di tali soggetti, tuttavia, non si esaurisce nella ricerca della massimizzazione dell'utile, bensì si manifesta anche attraverso la parità di trattamento garantita a tutti i soci ed in generale a tutte le categorie di azionisti, la correttezza nella gestione e la trasparenza dei dati finanziari e contabili, nonché nell'implementazione di efficaci strategie di contenimento dei rischi.

Per realizzare tali finalità, Farid si è dotata, da sempre, di regole di *corporate governance* tali da assicurare la massima efficienza e sempre maggiori livelli di trasparenza, anche per garantire alti *standards* di stabilità ed affidabilità nel mercato nonché presso i soci e gli investitori.

### 4. RISPETTO DELL'AMBIENTE

Farid è profondamente persuasa della necessità di rispettare e salvaguardare l'ambiente, anche e soprattutto al fine di tutelare i diritti delle generazioni future e da sempre, nello sviluppo della propria attività di impresa, ha particolare attenzione allo scrupoloso rispetto dell'ambiente.

Nell'adottare le proprie decisioni, pertanto, Farid tiene sistematicamente in considerazione il loro impatto ambientale, che costituisce, conseguentemente, uno dei parametri fondamentali delle scelte operate dai Soggetti Obbligati.

Sotto altro aspetto, Farid pone la massima attenzione alla ricerca di soluzioni che consentano di neutralizzare o, quanto meno, di minimizzare eventuali conseguenze connesse alla fabbricazione e all'utilizzo dei propri prodotti.

Tale attenzione si manifesta sia attraverso l`incentivo ad un uso responsabile dei processi produttivi di Farid, all`uso dei prodotti ed al loro riciclo, sia mediante il costante investimento di importanti risorse nella ricerca e nell`innovazione, al fine di individuare soluzioni sempre più avanzate sotto il profilo del rispetto dell`ambiente e del risparmio di energia, sia nell`adeguamento alle soluzioni conseguenti all`evoluzione tecnologica.

Al fine di attuare al massimo grado questa attenzione per l`ambiente e la tutela dello stesso, Farid sceglie i propri *partners* commerciali anche in base a tale criterio, pretendendo dagli stessi il rispetto della normativa dettata in materia ambientale e la conduzione delle rispettive attività in conformità alla tutela dell`ambiente.

## 5. RISPETTO DEI FATTI

Farid è profondamente convinta che il rispetto per la realtà dei fatti comporti necessariamente obiettività, onestà intellettuale, nonché attitudine ad un`imparziale osservazione ed analisi dei fatti.

Farid adotta tale approccio alla realtà, non solo nell`ambito della propria attività produttiva e commerciale, bensì anche, e soprattutto, nelle sue relazioni con i propri clienti, fornitori, e azionisti, nonché con tutte le pubbliche autorità, siano esse comunitarie, nazionali, o locali.

## SEZIONE III

### Codice Etico

#### 1. ETICA

Farid informa la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Soggetti Obbligati, nella convinzione che il perseguimento del successo di Farid non possa prescindere dal rispetto dell'etica nella sua gestione.

Le caratteristiche ispiratrici del Codice Etico si fondano sui principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza dell'attività di impresa, principi che devono essere rispettati da tutti i Soggetti Obbligati nello svolgimento delle rispettive competenze e funzioni.

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante ed essenziale del Modello, è stato previsto allo scopo di introdurre e rendere vincolanti, per la Società ed i singoli Soggetti Obbligati, regole e norme di condotta adeguate ad assicurare la prevenzione della commissione di Reati Rilevanti e per premiare la condotta e l'attenzione di Farid, nello svolgimento della propria attività di impresa, in modo da non essere ritenuta responsabile per gli eventuali comportamenti illeciti che chiunque dovesse tenere all'interno della struttura dell'Azienda, in violazione delle regole previste dal Codice Etico.

In nessun caso, pertanto, alcuno dei Soggetti Obbligati potrà ritenere di essere autorizzato ad agire, per ottenere un vantaggio ovvero per favorire un interesse di Farid, in violazione delle specifiche regole dettate dal presente Codice Etico; a tal fine il Codice Etico non sostituisce, bensì integra la normativa ordinaria e specifica dettata dalle competenti autorità. Qualora si verificassero ipotesi di condotte contrarie al Codice Etico tenute ad uno qualsiasi dei Soggetti Obbligati, unico responsabile dovrà essere ritenuto, di conseguenza, l'esecutore materiale, restando Farid esente da qualsiasi profilo di coinvolgimento.

#### 2. LEGALITÀ

Farid e i Soggetti Obbligati esercitano la propria attività nel pieno rispetto delle leggi dello Stato Italiano e dell'Unione Europea, nonché della normativa di tutti gli Stati in cui si trovano ad operare in ragione della conduzione dell'Azienda.

Tutti i Soggetti Obbligati sono tenuti a conoscere e rispettare le normative, nazionali ed europee, che regolano le proprie aree di competenza, nonché i rispettivi codici etico - deontologici, tipici di ciascun profilo professionale specifico. Le decisioni adottate nell'ambito di tali aree devono conformarsi integralmente alle norme applicabili e, in caso di dubbi o incertezze riguardanti la loro interpretazione, i Soggetti Obbligati sono tenuti a rivolgersi all'Organismo di Vigilanza, conformandosi pienamente alle indicazioni ricevute.

Gli organi sociali e tutti i Soggetti Obbligati sono tenuti, inoltre, ad una rigorosa osservanza delle procedure aziendali fissate dal Modello ed al rispetto delle regole previste dal presente Codice Etico.

#### 3. OBIETTIVI

Farid si pone come primari obiettivi la soddisfazione dei propri clienti, il raggiungimento di livelli di eccellenza nella produzione e la realizzazione di valore per gli azionisti e gli investitori.

Tali traguardi sono perseguiti, sia nel momento decisionale sia in fase attuativa, in primo luogo, attraverso la costante attenzione all'efficiente impiego ed allocazione delle risorse, che si manifesta nella predisposizione delle strategie industriali, commerciali e finanziarie ottimali, caratterizzate da chiarezza, serietà e ragionevolezza.

#### 4. REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI

Nel perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3, e, in generale, nello svolgimento della loro attività professionale, tutti i Soggetti Obbligati sono tenuti ad uniformarsi alle regole di comportamento previste dal presente articolo 4.

I Soggetti Obbligati sono tenuti a rispettare, oltre alle normative vigenti in ogni contesto, nazionale e internazionale, in cui si trovano ad operare, gli universali criteri di trasparenza, correttezza e lealtà nella conduzione degli affari.

I Soggetti Obbligati si astengono scrupolosamente dal porre in essere comportamenti illegittimi e scorretti nei confronti della collettività, delle pubbliche autorità, dei clienti di Farid, dei lavoratori, degli azionisti e dei concorrenti, al fine di realizzare i propri obiettivi, che devono essere perseguiti unicamente attraverso la massimizzazione delle proprie *performances*, l'attenzione al cliente, la ricerca della qualità e convenienza dei prodotti dell'Azienda.

Farid promuove la competizione leale, richiedendo a tutti i Soggetti Obbligati di informare la propria attività a tale principio, funzionale al pieno e corretto sviluppo dell'Azienda, del mercato e dei suoi operatori, oltre che alla crescita professionale degli stessi Soggetti Obbligati.

Salvo contrarie disposizioni di legge od ordini impartiti dalla pubblica autorità, i Soggetti Obbligati mantengono la riservatezza su tutte le informazioni confidenziali di cui vengono a conoscenza nella conduzione della propria attività, che riguardino Farid, i suoi clienti, i suoi fornitori e i suoi concorrenti.

#### 5. TUTELA DELLE RISORSE UMANE

La Società considera le risorse umane, di cui si avvale, essenziali per il proprio successo: Farid valorizza, pertanto, le capacità e le potenzialità di tutti i dipendenti, promuove la loro formazione e crescita professionale, ne tutela la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro e ne protegge e riconosce i diritti, compreso quello alla *privacy*.

Farid, alla luce della rilevanza che riconosce alle persone, quali elementi fondanti della propria affermazione sul mercato, provvede a valutare il personale da assumere esclusivamente in ragione delle necessità aziendali in rapporto alle capacità professionali ed ai profili personali dei candidati, nel totale rispetto delle pari opportunità e della valorizzazione degli *standards* di professionalità più elevati. Allo scopo di una costante qualificazione dei dipendenti volta a sviluppare le competenze e stimolare le potenzialità, Farid ritiene fondamentale puntare sulla formazione e preparazione della propria forza lavoro, a ciascun livello, a favore dello sviluppo individuale delle persone e dell'intera attività aziendale, nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nella gestione delle risorse umane, Farid si attiene rigorosamente ad una politica di parità di trattamento e di pari opportunità, astenendosi da qualsiasi tipo di discriminazione e favoritismo e fondando le proprie valutazioni circa l'operato e la professionalità dei propri dipendenti esclusivamente su criteri meritocratici, attribuendo a ciascun dipendente e/o collaboratore obiettivi reali, seri, concreti, raggiungibili e misurabili, anche al fine di poter verificare le prestazioni di ognuno e riconoscere debitamente l'apporto del singolo, secondo criteri chiari e trasparenti.

Farid promuove e incoraggia rapporti di rispetto, lealtà e fiducia reciproci tra i singoli dipendenti e fra questi e i soggetti che ricoprono mansioni dirigenziali e direttive all'interno dell'Azienda, ritenendo che la serenità e la collaborazione fattiva sul lavoro sia condizione essenziale per un proficuo svolgimento

dell'attività di impresa.

Tutti i Soggetti Obbligati devono assicurare ed impegnarsi a svolgere, ciascuno in rapporto alle mansioni e funzioni cui è chiamato, i propri compiti nell'esclusivo interesse di Farid, evitando qualsiasi posizione o situazione di conflitto di interessi, che possa ledere la collaborazione professionale e la reciproca lealtà. Nel caso in cui si verificasse un'ipotesi di conflitto, ciascun soggetto è tenuto a dichiararlo ed informare i propri diretti responsabili, al fine di affrontare la circostanza in modo ottimale, proficuo e rispettoso degli interessi di tutti.

#### 6. TUTELA DEGLI AZIONISTI E DEGLI INVESTITORI

Farid, nell'impegnarsi con i propri azionisti al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, garantisce loro un'assoluta parità di trattamento, evitando di accordare favoritismi di qualunque genere, o preferenze a qualsiasi titolo, ad alcune categorie di azionisti o di investitori.

Farid tutela l'integrità patrimoniale e la sicurezza di quanti investono nella sua crescita e nel suo sviluppo, attraverso la massima attenzione riservata alla correttezza ed alla trasparenza della gestione finanziaria e contabile dell'Azienda, nonché mediante l'implementazione di efficaci strategie di contenimento dei rischi.

Farid presta la massima attenzione affinché i Soggetti Obbligati che ricoprono ruoli decisionali all'interno della Società evitino scrupolosamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con Farid.

#### 7. TUTELA DEI CLIENTI

Farid considera di primaria importanza l'attenzione ai propri clienti e la loro costante soddisfazione, improntando la propria azione alla correttezza e buona fede in fase di stipula dei contratti, assicurando sempre *standards* di eccellenza nella fornitura dei prodotti e/o nell'erogazione dei servizi, richiedendo un'alta qualificazione e professionalità dei propri dipendenti e gestendo i rapporti con i clienti con lealtà ed equità.

Farid ha, da sempre, orientato i rapporti con i propri clienti in un'ottica di totale lealtà, buona fede, equità e trasparenza, sia in fase negoziale sia in quella di esecuzione dei contratti, avendo cura di non sfruttare o approfittare di eventuali posizioni dominanti, per imporre condizioni di squilibrio e vessatorie, credendo fermamente che il successo di Farid derivi dalle *performances* e dalla soddisfazione globale del cliente.

Conseguentemente, Farid garantisce ai propri clienti, oltre alla qualità e convenienza dei propri prodotti ed alla competenza dei propri dipendenti e collaboratori, costante assistenza e massima disponibilità, correttezza e cortesia da parte dei Soggetti Obbligati nello svolgimento dei rapporti commerciali a tutti i livelli.

Farid, inoltre, tutela attentamente il diritto al rispetto della *privacy* dei propri clienti, imponendo ai Soggetti Obbligati di mantenere scrupolosamente il riserbo su ogni tipo di informazione sensibile che li riguardi e di cui siano a conoscenza a causa del rapporto di lavoro/collaborazione con la Società, in conformità con tutte le relative normative applicabili dettate in materia.

#### 8. TUTELA DELL'AMBIENTE

Farid è consapevole della fondamentale importanza di valori, quali il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, anche al fine di tutelare i diritti delle generazioni future.

Conseguentemente, i Soggetti Obbligati, nel formulare le proprie scelte e decisioni, sono tenuti a considerare attentamente il loro impatto ambientale, e ad adoperarsi al fine di minimizzarne gli effetti negativi.

Farid, inoltre, attraverso il continuo investimento di importanti risorse nella ricerca e nell'innovazione, incentiva costantemente i Soggetti Obbligati ad individuare nuove e più avanzate soluzioni, che consentano di ridurre in maniera sempre maggiore le ripercussioni ambientali connesse all'utilizzo dei propri prodotti.

Nella negoziazione e nella fase di esecuzione dei contratti, oltre che nell'intera attività di impresa svolta, Farid ha particolare attenzione a (i) usare processi, tecnologie e materiali che permettano la massima riduzione dei consumi e sprechi di risorse naturali e che abbiano il minor impatto ambientale possibile; (ii) limitare la produzione di rifiuti, attraverso il riutilizzo e riciclo, ove possibile; (iii) assicurare lo stoccaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti che vengono prodotti; (iv) sensibilizzare i propri dipendenti e collaboratori al rispetto dell'ambiente, attraverso regole di condotta chiare, nonché per mano di idonea politica di informazione e formazione.

#### 9. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

I Soggetti Obbligati sono tenuti ad adoperarsi affinché Farid si integri pienamente con le realtà locali nelle quali svolge la propria attività.

Nel rispetto della reciproca autonomia e indipendenza, Farid promuove lo sviluppo economico, il progresso e la valorizzazione delle realtà locali, rispettandone le singole peculiarità, incentrando la propria azione ed attività di impresa sul consenso e sul prestigio dell'Azienda globalmente intesa, ritenuti valori essenziali per l'affermazione sul mercato.

#### 10. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme dei soggetti privati o di diritto pubblico che svolgono una "funzione" o un "pubblico servizio".

Con "funzione pubblica" si fa riferimento, in via generale e di approssimazione, a tutte le attività disciplinate da norme di diritto pubblico; mentre con "pubblico servizio" si intende, sinteticamente, ogni attività di produzione di beni e servizi di interesse generale, assoggettata a controlli pubblici, volta a garantire i diritti fondamentali della persona.

I rapporti di Farid con le Autorità Pubbliche e con Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali e sovranazionali sono improntate alla piena collaborazione e trasparenza. I Soggetti Obbligati sono tenuti ad osservare scrupolosamente il divieto di corrispondere, al di fuori dei casi previsti dalla legge, contributi, vantaggi, utilità e regalie di qualunque genere ed entità alle Autorità Pubbliche, alle Pubbliche Amministrazioni, ai funzionari e dipendenti pubblici.

Nel corso delle trattative di affari, di gare e rapporti di qualsiasi genere con le Autorità pubbliche e con le Pubbliche Amministrazioni, sia condotti direttamente da Farid sia attraverso soggetti intermediari, la Società si impegna a non influenzare in alcun modo improprio ed illegittimo le relative decisioni, oltre che a tenere le seguenti condotte: (i) non proporre opportunità di impiego o vantaggi personali, commerciali e di qualsiasi altro tipo, e offrire doni o altre utilità; (ii) cercare di ottenere e utilizzare informazioni riservate che possano ledere l'integrità e la reputazione di entrambe; (iii) compiere qualsiasi atto che possa indurre a tenere comportamenti illeciti, illegittimi e preferenziali, a danno della trasparenza, dell'imparzialità, della leale concorrenza e delle procedure e modalità di azione richieste ai soggetti pubblici.

I Soggetti Obbligati cooperano con la massima lealtà e buona fede con le Autorità pubbliche e forniscono ad esse prontamente e correttamente tutte le informazioni eventualmente richieste, in conformità alla normativa applicabile, circa la conduzione di Farid, la sua situazione economica, finanziaria e contabile, i suoi rapporti con i dipendenti, i collaboratori e i concorrenti.

Fatto salvo per quanto previsto dalla normativa in materia delle cosiddette "trattenute sindacali", Farid

non fornisce, neppure indirettamente, attraverso i Soggetti Obbligati, sostegno o vantaggi di alcun genere a partiti, organizzazioni e/o comitati politici, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed ai loro candidati e rappresentanti.

#### 11. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

Tutti i Soggetti Obbligati sono tenuti a conoscere e ad osservare le norme contenute nel presente Codice Etico, del quale Farid garantisce la capillare diffusione, sia al suo interno che all'esterno.

Farid invita i propri collaboratori e dipendenti, nonché qualsiasi terzo che intrattenga rapporti più o meno occasionali con la Società, a segnalare ai responsabili di riferimento di Farid e/o all'Organismo di Vigilanza, appositamente istituito in conformità alle disposizioni del Decreto, qualsivoglia violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli eventualmente posta in essere dai Soggetti Obbligati.

L'osservanza delle norme dettate nel Codice Etico è da considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro e/o di collaborazione con la Società e dell'esecuzione e svolgimento dei rapporti con l'esterno.

Farid favorisce ed incentiva, altresì, la segnalazione all'Organismo di Vigilanza, da parte degli stessi soggetti di cui al precedente paragrafo, di eventuali disfunzioni del Codice o del Modello.

#### 12. SANZIONI

I Soggetti Obbligati che pongano in essere comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice Etico saranno passibili dell'applicazione di sanzioni disciplinari, ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme penali, civili e amministrative eventualmente applicabili.

## SEZIONE IV

### Reati Rilevanti ai sensi del Decreto

Il seguente elenco riprende e descrive alcuni dei reati considerati dal Decreto (“**Reati Rilevanti**”).

Tra i Reati Rilevanti, si è scelto di descrivere soltanto (i) le fattispecie principali contemplate dal Decreto e (ii) quelle che, in concreto, potrebbero essere poste in essere nell’ambito di Farid, in considerazione del tipo di attività svolta dall’Azienda, tralasciando reati, quali, ad esempio, i delitti con finalità di terrorismo o eversione o i delitti contro la personalità individuale, che con scarsa probabilità potrebbero essere posti in essere dai Soggetti Obbligati nell’ambito dello svolgimento delle loro mansioni professionali.

L’attenzione si è quindi focalizzata sulle seguenti fattispecie:

1. malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
2. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
3. truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
4. truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
5. frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
6. concussione;
7. corruzione;
8. istigazione alla corruzione;
9. corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter Codice Penale);
10. reati societari (articoli 2621 e seguenti Codice Civile);
11. abusi di mercato;
12. reati conseguenza della violazione della disciplina Prevenzione e Sicurezza;
13. riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
14. reati informatici;
15. delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
16. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Un elenco di tutte le fattispecie penali considerate dal Decreto è comunque riportato in calce alla descrizione, al fine di una visione completa di tutte le ipotesi previste dal Decreto stesso.

1. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

Si ha malversazione, ai sensi dell'articolo 316-*bis* Codice Penale, qualora la Società abbia ricevuto dallo Stato – ovvero da altri enti pubblici o dall'Unione europea – contributi, finanziamenti o sovvenzioni destinati a favorire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse, e non li abbia destinati a tali finalità.

2. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

L'indebita percezione di erogazioni pubbliche, punita dall'articolo 316-*ter* Codice Penale, consiste nell'indebito conseguimento, da parte della Società, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per sé o per altri, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

3. TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

Ai sensi dell'articolo 640 Codice Penale, realizza tale Reato Rilevante il Soggetto Obligato che, mediante artifici o raggiri, inducendo un terzo in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto e causa, nel contempo, un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

4. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Si ha truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, a mente dell'articolo 640-*bis* Codice Penale, quando l'ingiusto profitto conseguito attraverso il comportamento descritto al precedente n. 3 è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

5. FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

La frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, punita dal combinato disposto degli articoli 640 e 640-*ter* Codice Penale, è posta in essere dal Soggetto Obligato che, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, causando, nel contempo, un danno allo Stato o ad un altro ente pubblico.

6. CONCUSSIONE

Si ha concussione, secondo quanto previsto dall'articolo 317 Codice Penale, qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Occorre sottolineare che, laddove un Soggetto Obligato sia costretto o indotto al comportamento appena descritto, la Società sarà passibile di sanzioni ai sensi del Decreto unicamente quando ne abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

## 7. CORRUZIONE

A mente del combinato disposto degli articoli 318 e seguenti del Codice Penale, commette il reato di cui al presente numero 7:

- o il Soggetto Obligato che corrisponde o promette una retribuzione non dovuta (in denaro o altra utilità) ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio – indipendentemente dal fatto che essa sia destinata al soggetto che la riceve o a terzi – per compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio che abbia già compiuto;
- o il Soggetto Obligato che corrisponde o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio – indipendentemente dal fatto che il denaro o altra utilità siano destinati al soggetto che li riceve o a terzi – affinché (i) non ponga in essere, ovvero ritardi, un atto del suo ufficio, o l'abbia omissso o ritardato, ovvero, (ii) compia un atto contrario ai doveri del suo ufficio, o l'abbia compiuto.

In entrambi i casi, occorre precisare che i comportamenti descritti al presente punto 7 sono penalmente rilevanti anche nel caso in cui siano posti in essere nei riguardi di membri di istituzioni comunitarie, ovvero di funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri.

## 8. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Tale ipotesi di reato si configura, in base a quanto affermato dall'articolo 322 Codice Penale, nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti, o comunque non accetti, l'offerta illecitamente avanzatagli.

## 9. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, a norma dell'articolo 319-ter Codice Penale, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non necessariamente ed esclusivamente un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

## 10. REATI SOCIETARI (ARTICOLI 2621 E SEGUENTI CODICE CIVILE)

Il Codice Civile prevede una serie di reati che possono essere commessi in ambito societario, e che il Decreto considera Reati Rilevanti. Si tratta, in particolare, di:

- o false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 Codice Civile). La commissione di tale Reato Rilevante – che può essere posto in essere ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori – si verifica qualora tali Soggetti Obbligati, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nel predisporre i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, e dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti non veri, ovvero omettano di esporre informazioni richieste per legge, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo, in maniera tale da indurre in errore i terzi, eventualmente causando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;
- o falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 Codice Civile). Il reato in questione è posto in essere dai responsabili della revisione qualora, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, attestino consapevolmente il falso, ovvero occultino informazioni, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società,

al fine deliberato di indurre in errore i destinatari delle comunicazioni circa la situazione della stessa Società, eventualmente causando un danno economico ai predetti destinatari;

- impedito controllo (articolo 2625 Codice Civile). Si ha impedito controllo da parte degli amministratori della Società qualora essi, occultando documenti, ovvero con altri raggiri idonei allo scopo, ostacolano lo svolgimento di attività di controllo e/o revisione che i soci, gli altri organi sociali ovvero le società di revisione abbiano per legge il diritto di porre in essere, eventualmente causando un danno ai soci;
- indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 Codice Civile). Il reato in questione si perfeziona qualora gli amministratori, al di fuori dei casi in cui sia consentita la riduzione del capitale sociale, restituiscano i conferimenti ai soci, eventualmente dissimulando tale restituzione, ovvero li liberino dall'obbligo di effettuarli;
- illegale ripartizione degli utili o delle riserve (articolo 2627 Codice Civile). Si ha illegale ripartizione degli utili o delle riserve qualora gli amministratori ripartiscano utili – o acconti sugli stessi – non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve, anche non costituite con utili, di cui la legge vieti la distribuzione. Occorre sottolineare che il reato in questione si estingue qualora si provveda alla restituzione degli utili, ovvero alla ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il reato stesso si è verificato;
- illecite operazioni sulle azioni proprie o sulle azioni (o quote) della controllante (articolo 2628 Codice Civile). Costituisce Reato Rilevante la condotta degli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della Società o della sua eventuale controllante, causando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Occorre sottolineare che il reato in questione si estingue qualora si provveda a ricostituire il capitale sociale o le riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il reato stesso si è verificato;
- operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 Codice Civile). Commettono tale reato gli amministratori che procedono a riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni della Società, in violazione di disposizioni di legge previste a tutela dei creditori sociali, qualora determinino un danno agli stessi creditori. Occorre segnalare che il reato in questione, oltre ad essere perseguibile unicamente a querela dei creditori eventualmente danneggiati, si estingue nel caso in cui questi ultimi siano risarciti del danno prima dell'instaurazione del giudizio;
- formazione fittizia del capitale (articolo 2632 Codice Civile). Costituisce Reato Rilevante, posto in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, la formazione o l'aumento, anche parziali, del capitale sociale, qualora avvengano mediante (i) attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni, (iii) rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, (iv) rilevante sopravvalutazione del patrimonio sociale, nel caso di trasformazione della Società;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 Codice Civile). Nel caso di liquidazione della Società, si ha indebita ripartizione dei beni sociali nel caso in cui i liquidatori procedano alla loro ripartizione tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali – o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli – causando in questo modo un danno agli stessi creditori. Occorre segnalare che il reato in questione, oltre ad essere perseguibile unicamente a querela dei creditori eventualmente danneggiati, si estingue nel caso in cui questi ultimi siano risarciti del danno prima dell'instaurazione del giudizio;
- illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 Codice Civile). Costituisce Reato Rilevante, se posto in essere da un Soggetto Obligato, la determinazione della maggioranza in assemblea attraverso il ricorso ad atti simulati o fraudolenti, e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- aggiotaggio (articolo 2637 Codice Civile). Commette aggiotaggio il Soggetto Obligato che

diffonda notizie false, effettui operazioni simulate, o ricorra ad altri raggiri idonei a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati – o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato – ovvero a incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- o ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 Codice Civile). Il Reato in questione può essere posto in essere da amministratori, direttori generali, direttori preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della Società, i quali siano tenuti ad effettuare comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, qualora, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di tali autorità: (i) esponcano fatti materiali non rispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazione – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; (ii) occultino fraudolentemente informazioni dovute afferenti alla predetta situazione; (iii) omettano del tutto di effettuare le predette comunicazioni.

## 11. ABUSI DI MERCATO

Fra le fattispecie penalmente rilevanti individuate dal c.d. Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, di seguito "T.U.I.F.") due ipotesi sono rilevanti ai sensi del Decreto, che le indica congiuntamente come "abusi di mercato". Si tratta, in particolare, di:

- o abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 T.U.I.F.). Perché si verifichi il Reato Rilevante in questione, occorre in primo luogo che un Soggetto Obligato, in ragione dell'incarico ricoperto, o della professione svolta, all'interno della Società, sia venuto in possesso di informazioni "privilegiate"; si indica con tale termine, ai sensi dello stesso T.U.I.F., "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente" una o più società che emettano strumenti finanziari (es. azioni o obbligazioni), che " , se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari" (di seguito "Informazioni Privilegiate"). L'abuso si verifica qualora il Soggetto Obligato (i) comunichi a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori dello svolgimento del proprio incarico o delle proprie mansioni professionali, o (ii) ne faccia uso acquistando o cedendo, o compiendo, direttamente o indirettamente, altre operazioni su strumenti finanziari, o, ancora (iii), raccomandi o induca terzi ad effettuare le operazioni di cui al punto (ii), sulla scorta delle stesse Informazioni Privilegiate;
- o manipolazione del mercato (articolo 185 T.U.I.F.). Si ha manipolazione del mercato nel caso in cui un Soggetto Obligato diffonda notizie false, o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici che siano, in concreto, idonei a provocare un'apprezzabile alterazione nel prezzo di strumenti finanziari, quali, ad esempio, azioni o obbligazioni.

## 12. REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVENZIONE E SICUREZZA

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") ha recepito e sostituito l'articolo 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, il quale aveva apportato una modifica al Decreto, determinando una estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) in rapporto agli illeciti connessi attraverso la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla sicurezza. A seguito di tale processo di evoluzione normativa risulta inserito, nel corpo del Decreto, l'articolo 25 *septies*, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro". Questa norma aggiorna l'elenco dei Reati Rilevanti aggiungendo ulteriori due fattispecie, previste rispettivamente dall'articolo 589 ("Omicidio colposo") e dall'articolo 590 terzo comma ("Lesioni personali colpose") del Codice Penale.

Perché si possa ritenere la Società responsabile per queste due fattispecie è necessario che gli

eventi descritti derivino da una condotta tenuta in violazione delle normative previste a tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Si possono riassumere le caratteristiche fondamentali delle nuove ipotesi introdotte con l'articolo 25 *septies* del Decreto come segue:

- o omicidio colposo, punisce chi cagioni la morte di una persona per colpa. L'elemento della colpa è essenziale per la configurazione di tale fattispecie che si caratterizza, in base all'articolo 43 del Codice Penale, per il fatto che l'evento (morte), anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini;
- o lesioni personali, punisce chi provochi ad altri una lesione personale per colpa. Il criterio della colpa è il medesimo esaminato a proposito dell'omicidio colposo, cui si rimanda. L'articolo 25 *septies* del Decreto prevede due ipotesi di lesioni differenti – lesioni gravi e lesioni gravissime – in base alla portata delle stesse ed in termini di patimenti arrecati, conseguenze che ne derivano e permanenza di tali conseguenze.

Le lesioni gravi, in base all'articolo 583 del Codice Penale, sussistono quando dal fatto derivi (i) una malattia che possa metter in pericolo la vita della persona, oppure (ii) una malattia o un'incapacità di svolgere le normali occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, oppure (iii) un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

L'ipotesi di lesioni gravissime, invece, si configura nel caso in cui dal fatto derivi (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; oppure (ii) la perdita definitiva di un senso; oppure (iii) la perdita di un arto, anche a seguito di una mutilazione parziale che renda l'arto inutilizzabile, ovvero la perdita di un organo o della capacità di procreare; oppure (iv) una deformazione ovvero uno sfregio permanente sul volto.

L'articolo 25 *septies* del Decreto ha introdotto, inoltre, uno specifico regime sanzionatorio per questi due nuovi Reati Rilevanti, che prevede due differenti misure. La prima consiste nella sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote, mentre la seconda introduce le differenti tipologie di interdizione per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

### 13. REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e pubblicato in G.U. n. 290, 14 dicembre 2007, Supplemento Ordinario), ha introdotto un ulteriore aggiornamento al corpus del Decreto, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 25-*octies*, il quale allarga il novero dei Reati Rilevanti alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale.

Tali nuove fattispecie di reati introdotte ed inserite tra i Reati Rilevanti risultano punibili anche se le attività da cui traggono origine tali reati sono state poste in essere fuori dal territorio dello Stato e, in particolare, nel territorio di un altro stato comunitario o di un paese terzo.

Si riassumono, qui di seguito, le caratteristiche fondamentali delle nuove ipotesi introdotte con l'articolo 25-*octies* del Decreto:

- o ricettazione, in base all'articolo 648 del Codice Penale, viene punito chi – fuori dalle ipotesi di concorso nel reato – al fine di procurare a sé o altri un profitto, (i) acquista, (ii) riceve o (iii) occulta denaro o beni provenienti da un qualsiasi delitto, oppure interviene al fine di farli acquistare, ricevere o occultare;

- riciclaggio, in base all'articolo 648-*bis* del Codice Penale, viene punito chi – fuori dalle ipotesi di concorso nel reato – sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da altro delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in base all'articolo 648-*ter* del Codice Penale, viene punito chi – fuori dalle ipotesi di concorso nel reato e dei casi particolari previsti dagli articoli che disciplinano la ricettazione ed il riciclaggio – utilizza in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto.

L'articolo 25-*octies* del Decreto ha introdotto uno specifico regime sanzionatorio per queste tre nuove ipotesi di Reati Rilevanti, che prevede due differenti misure. La prima consiste nella sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Mentre la seconda introduce le misure interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) del Decreto (i.e. 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a due anni.

#### 14. REATI INFORMATICI

Il legislatore ha introdotto la legge n. 48 del 18 marzo 2008, in un'ottica di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa in materia di criminalità informatica. Questo intervento normativo ha avuto impatto anche in relazione al Decreto, al quale è stato aggiunto l'articolo 24-*bis* che ha introdotto tra i Reati Rilevanti anche le nuove fattispecie afferenti alla materia informatica (noti appunto come Reati di Criminalità Informatica), disciplinate dal Codice Penale negli articoli (i) 491-*bis* (falsità di documenti informatici); (ii) 615-*ter* (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); (iii) 615-*quinquies* (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico); (iv) 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); (v) 617-*quinquies* (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); (vi) 635-*bis* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici); (vii) 635-*ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità); (viii) 635-*quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici); (ix) 635-*quinquies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità); (x) 640-*quinquies* (frode informatica del certificatore della firma elettronica).

Vengono riportate qui di seguito le caratteristiche fondamentali di ciascuna delle nuove ipotesi introdotte con l'articolo 24-*bis* del Decreto:

- falsità di documenti informatici, in base all'articolo 491-*bis* del Codice Penale, vengono punite, applicando il capo del Codice Penale relativo alle varie fattispecie di falso concernenti sia gli atti pubblici che le scritture private, tutte le ipotesi in cui una simile attività di falso riguardi un documento informatico pubblico o privato. A tal riguardo si intende per "Documento Informatico" qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, in base all'articolo 615-*ter* del Codice Penale, viene punito chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi permane contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, in base all'articolo 615-*quater* del Codice Penale, viene punito chi al fine di procurare a sé o ad altri

un profitto e generare ad altri un danno abusivamente (i) si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave, o altri mezzi idonei ad accedere ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, oppure (ii) fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo;

- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, in base all'articolo 615-*quinqüies* del Codice Penale, viene punito chi diffonde, comunica o consegna un programma informatico da sé o da altri predisposto, avente come scopo o effetto (i) il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero (ii) l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, in base all'articolo 617-*quater* del Codice Penale, viene punito chi fraudolentemente (i) intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, oppure (ii) le impedisce o (iii) le interrompe. Salvo che costituisca un reato più grave, viene punito ai sensi della presente fattispecie chi rivela, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di queste comunicazioni;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, in base all'articolo 617-*quinqüies* del Codice Penale, viene punito chi, fuori dai casi previsti e consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, oppure intercorrenti tra più sistemi;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, in base all'articolo 635-*bis* del Codice Penale, viene punito chi distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, in base all'articolo 635-*ter* del Codice Penale, viene punito – salvo che il fatto non costituisca una fattispecie più grave – chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici, in base all'articolo 635-*quater* del Codice Penale, viene punito – salvo che il fatto non costituisca un reato più grave – chi, (i) attraverso le condotte tipiche di cui all'articolo 635-*bis* del Codice Penale (i.e. distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili), oppure (ii) attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola il funzionamento;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, in base all'articolo 635-*quinqüies* del Codice Penale, viene punito chi pone in essere le condotte indicate nella precedente fattispecie di cui all'articolo 635-*quater*; indirizzandole su sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- frode informatica del certificatore della firma elettronica, in base all'articolo 640-*quinqüies* del Codice Penale, viene punito il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per procurare ad altri un danno, viola gli obblighi fissati dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

L'articolo 24-*bis* del Decreto ha introdotto uno specifico regime sanzionatorio per queste nuove ipotesi di Reati Rilevanti, strutturato come segue:

- (i) delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del Codice Penale è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le pene interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, lettera a), b) ed e) del Decreto, rispettivamente: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- (ii) delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinquies* del Codice Penale è prevista una sanzione pecuniaria fino a 300 quote e le pene interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 lettera b) ed e) del Decreto, rispettivamente: 1) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- (iii) delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinquies* del Codice Penale è prevista una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, salvo quanto previsto dal Decreto, all'articolo 24, per le ipotesi di frode informativa ai danni dello Stato (i.e. pena pecuniaria fino a 500 quote e pene interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, lettera c), d) ed e) del Decreto), e le pene interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, lettera c), d) ed e) del Decreto, rispettivamente: 1) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Il legislatore con la legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto alcune integrazioni al Decreto, al quale è stato aggiunto l'articolo 24-*novies* che ha inserito tra i Reati Rilevanti nuove fattispecie afferenti alla materia relativa alla tutela del diritto d'autore, disciplinata dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 ed in particolare i seguenti articoli: (i) 171, primo comma lettera a) *bis* e terzo comma; (ii) 171-*bis*; (iii) 171-*ter*; (iv) 171-*septies*; (v) 171-*octies*.

Vengono riportate qui di seguito le caratteristiche fondamentali di ciascuna delle nuove ipotesi introdotte con l'articolo 25-*novies* del Decreto:

- o 171, primo comma lettera a) *bis*: viene punito chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- o 171, terzo comma: la pena è aumentata se il reato appena presentato viene commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- o 171-*bis*: viene punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Analogamente si è puniti se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. E soggetto a sanzione, altresì, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*<sup>28</sup>, ovvero esegue l'estrazione o il

<sup>28</sup> Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 64-*quinquies*

1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;  
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter29, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

- 
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Art. 64-sexies

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

<sup>29</sup> Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 102-bis.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costituente di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Art. 102-ter

- o 171-ter: viene punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:
  - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
  - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*<sup>30</sup> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di

- 
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
  2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati.
  3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
  4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.

<sup>30</sup> Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 102-quater

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi non che del diritto di cui all' art. 102-bis , comma 3 , possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell' opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l' applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell' opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l' obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies<sup>31</sup>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Viene punito, altresì, chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16<sup>32</sup>, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1;

- o 171-septies sono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2<sup>33</sup>;

---

<sup>31</sup> Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 102-quinquies

1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all' art. 102-bis , comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d 'uso dell' opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione

<sup>32</sup> Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

<sup>33</sup> Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati

- o 171-octies. e` punito chiunque si rifiuti, senza giustificato motivo, di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell' articolo 156-ter<sup>34</sup> ovvero fornisce allo stesso false informazioni.

#### 16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL`AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il legislatore, sempre con la citata legge n. 99 del 23 luglio 2009, ha introdotto un`ulteriore integrazione al Decreto, al quale è stato aggiunto l`articolo 24-decies che ha inserito tra i Reati Rilevanti la fattispecie prevista dall`art. 377-bis del Codice Penale.

Ai sensi di questa ultima norma, realizza il Reato Rilevante in considerazione il Soggetto Obbligato che, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui questa ha la facoltà di non rispondere.

---

dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno

<sup>34</sup> Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

#### Art. 156-ter

1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

- a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
- c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249 , 250 , 252 , 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.

\*\*\*\*\*

A titolo di completezza, occorre qui ricordare che costituiscono altresì Reati Rilevanti, ai sensi del Decreto, le seguenti fattispecie:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Alterazione di monete;
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Falso in prospetto;
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Prostituzione minorile;
- Pornografia minorile;
- Detenzione di materiale pornografico;
- Pornografia virtuale;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Tratta di persone;
- Acquisto e alienazione di schiavi;
- Associazione per delinquere;
- Associazione di tipo mafioso;
- Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Traffico di migranti;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Favoreggiamento personale.

\*\*\*\*\*

È importante sottolineare che l'elenco dei Reati Rilevanti contenuto nel Decreto potrà in futuro essere ulteriormente ampliato dal legislatore, anche in considerazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, che ha costituito il presupposto per l'emanazione dello stesso Decreto.

In particolare, è possibile che tale integrazione riguardi alcuni reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio nonché la previsione di fattispecie penali totalmente nuove aventi ad oggetto la corruzione nel settore privato.

## SEZIONE V

### Aree di Rischio

Sulla scorta della descrizione dei Reati Rilevanti riportata alla Sezione precedente, è possibile ora individuare alcune specifiche aree di attività di Farid, con riferimento alle quali il rischio di commissione di uno di tali Reati Rilevanti potrebbe concretamente materializzarsi (di seguito “**Aree di Rischio**”).

A tal fine, per maggiore chiarezza e comodità espositiva, è opportuno in primo luogo suddividere i Reati Rilevanti in differenti macrogruppi, individuati, essenzialmente, in ragione dei beni e/o dei soggetti cui i comportamenti penalmente rilevanti in questione arrecano, anche solo potenzialmente, un qualche danno.

In base a tali criteri, si può quindi affermare che il presente Modello tende in particolare ad evitare che, all'interno di Farid e anche nel suo interesse, siano commessi:

1. Reati in danno della Pubblica Amministrazione (descritti nell'elenco riportato alla Sezione IV, punti da 1. a 9.);
2. Reati Societari (descritti nell'elenco riportato alla Sezione IV, punto 10.);
3. Reati conseguenza della violazione della disciplina Prevenzione e Sicurezza (descritti alla Sezione IV, punto 12.);
4. Reati conseguenza della violazione della “Normativa Antiriciclaggio” (descritti alla Sezione IV, punto 13);
5. Reati Informatici (descritti alla Sezione IV, punto 14).

Alla luce di tale suddivisione, e con riferimento a ciascuno dei macrogruppi indicati, si può quindi procedere alla determinazione delle relative Aree di Rischio.

1. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Presupposto indispensabile della commissione dei Reati Rilevanti in questione – in via generale – è l'instaurazione di rapporti di vario tipo con la Pubblica Amministrazione, sia italiana che straniera.

Conseguentemente, possono essere ritenuti "a rischio", da questo punto di vista, tutti i settori dell'Azienda che, nell'ambito dell'ordinario svolgimento della propria attività, entrino in contatto con soggetti appartenenti al settore pubblico.

Parimenti, sono da considerare Aree di Rischio quei settori dell'Azienda che, pur non relazionandosi direttamente con funzionari pubblici, possano, ciononostante (ad esempio in ragione del potere di gestione di risorse – anche – finanziarie che sia loro attribuito), cooperare alla commissione dei Reati di cui al presente punto 1.

Nello specifico, pertanto, sono quindi da considerare Aree di Rischio:

- a) in quanto intrattengono direttamente rapporti con la Pubblica Amministrazione, i settori impegnati nella
- (i) gestione dei rapporti con istituzioni e enti pubblici;
  - (ii) gestione del contenzioso;
  - (iii) gestione amministrativa del personale;
  - (iv) gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza;
  - (v) gestione di finanziamenti agevolati;
  - (vi) amministrazione, bilancio e fiscalità;
- b) in quanto possono cooperare alla commissione dei Reati Rilevanti in discorso, altresì, le aree attive nella
- (i) gestione dei contratti di consulenza e di prestazione professionale in genere;
  - (ii) gestione dei rapporti con i *partners* commerciali genericamente intesi, quali ad esempio fornitori e clienti;
  - (iii) selezione del personale;
  - (iv) formazione delle risorse umane;
  - (v) gestione finanziaria e patrimoniale;
- c) in ragione dell'accesso ai mezzi necessari alla commissione di uno dei Reati Rilevanti di cui al presente punto 1, l'area che si occupa della gestione dei servizi informatici.

\* \* \* \* \*

In considerazione dell'organigramma riportato in Allegato A al presente Modello, sotto il profilo della commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente punto 1, sono quindi da considerare potenziali Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti e divisioni, i seguenti settori:

- o Presidente – Amministratore Delegato;
- o Amministrazione, Finanza e Controllo;
- o *Marketing*;
- o Commerciale;
- o Risorse Umane

## 2. REATI SOCIETARI

Con riferimento a tale seconda tipologia di Reati Rilevanti, come emerge chiaramente dalla loro descrizione, le attività da considerare “a rischio”, nel senso già precisato, sono le seguenti:

- a) redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e, in generale, delle comunicazioni sociali;
- b) compimento di operazioni societarie potenzialmente idonee ad incidere sull'integrità del capitale sociale e delle riserve;
- c) svolgimento di attività soggette a vigilanza da parte di una qualsiasi autorità pubblica;
- d) informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Conseguentemente, con riguardo ai Reati Societari, sono da ritenersi Aree di Rischio i settori direttamente coinvolti dalle operazioni descritte; sebbene la commissione dei Reati Rilevanti in questione riguardi direttamente e specificamente i Soggetti Obbligati che si trovano ai vertici della Società (amministratori, sindaci, rappresentanti, direttori), occorre evidentemente considerare “sensibili”, ai sensi del Decreto, anche quei settori che svolgano un'attività di supporto a tali soggetti.

\* \* \* \* \*

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e alla luce dell'organigramma riportato in Allegato A, con specifico riguardo alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, sono pertanto da ritenersi Aree di Rischio i seguenti settori:

- o Presidente – Amministratore Delegato;
- o Amministrazione, Finanza e Controllo;

### 3. Reati conseguenza della violazione della disciplina Prevenzione e Sicurezza

In relazione alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, come emerge dalla descrizione effettuata, le attività che possono essere considerate “a rischio” sono le seguenti:

- a) scelte nella progettazione, nell`allestimento e mantenimento degli stabilimenti di produzione e delle varie sedi e divisioni in cui si svolge l`attività di impresa di Farid, avendo cura di predisporre tutte le misure e la attrezzature necessarie per la tutela della sicurezza e la salubrità del lavoro, in conformità alla normativa di settore;
- b) procedure di aggiornamento rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature;
- c) controllo e vigilanza del rispetto, all`interno della Società, delle regole dettate dal Modello e dalle previsioni normative;
- d) procedure di formazione ed informazione all`interno dell`Azienda.

Come già esposto con riferimento ai Reati Societari, la presente Area di Rischio è maggiormente sensibile in rapporto ad alcuni dei Soggetti Obbligati in particolare, come le figure e le funzioni di vertice dell`Azienda (ad esempio, amministratori, ruoli dirigenziali) che provvedono alle scelte ed alle decisioni, unitamente a tutti i responsabili preposti all`esecuzione delle stesse, oltre ai collaboratori inseriti a supporto dello svolgimento di queste funzioni (a titolo di esempio: responsabili di stabilimento, capi turno di produzione, responsabili della sicurezza).

\* \* \* \* \*

Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed alla luce dell`organigramma riportato in Allegato A, con specifico riguardo alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, sono pertanto da ritenersi Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti, i seguenti settori:

- o Presidente – Amministratore Delegato;
- o Risorse Umane;
- o Qualità;
- o Amministrazione, Finanza e Controllo;
- o Servizi di Fabbrica e Manutenzione;
- o Produzione;
- o Responsabile Stabilimento;
- o Manutenzione;
- o Logistica e Magazzino Generale;

4. REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

In relazione alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, come emerge dalla descrizione effettuata, le attività che possono essere considerate “a rischio” sono le seguenti:

- a) gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori);
- b) gestione dell`amministrazione (tesoreria, personale, ufficio contratti, gare);
- c) gestione degli investimenti;
- d) gestione delle sponsorizzazioni;
- e) rapporti all`interno delle differenti divisioni.

La presente Area di Rischio è maggiormente sensibile in rapporto ad alcuni dei Soggetti Obbligati in particolare, come le figure e le funzioni di vertice dell`Azienda (ad esempio, amministratori, ruoli dirigenziali, sindaci, direttori) che provvedono alle scelte ed alle decisioni, unitamente a tutti i responsabili preposti all`esecuzione delle stesse, oltre ai collaboratori inseriti a supporto dello svolgimento di queste funzioni.

\* \* \* \* \*

Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed alla luce dell`organigramma riportato in Allegato A, con specifico riguardo alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, sono pertanto da ritenersi Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti e divisioni, i seguenti settori:

- o Presidente – Amministratore Delegato;
- o Amministrazione, Finanza e Controllo;
- o *Marketing*;
- o Acquisti;
- o Commerciale;

## 5. REATI INFORMATICI

In relazione alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, come emerge dalla descrizione effettuata, le attività che possono essere considerate “a rischio” sono le seguenti:

- a) gestione dei sistemi informatici;
- b) gestione delle banche dati;
- c) gestione dei sistemi telematici;
- d) gestione delle reti informatiche (internet, intranet, siti web).

La presente Area di Rischio è maggiormente sensibile in rapporto ad alcuni dei Soggetti Obbligati in particolare, come le figure e le funzioni di vertice dell’Azienda (ad esempio, amministratori, ruoli dirigenziali, sindaci, direttori) che provvedono alle scelte ed alle decisioni, unitamente a tutti i responsabili preposti all’esecuzione delle stesse, oltre ai collaboratori inseriti a supporto dello svolgimento di queste funzioni.

\* \* \* \* \*

Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed alla luce dell’organigramma riportato in Allegato A, con specifico riguardo alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, sono pertanto da ritenersi Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti e divisioni, i seguenti settori:

- o Presidente – Amministratore Delegato;
- o Sistemi Informativi;
- o Amministrazione, Finanza e Controllo;
- o *Marketing*;
- o Acquisti;
- o Commerciale;

## SEZIONE VI

### Linee di Condotta generali

Sulla scorta della suddivisione dei Reati Rilevanti in quattro macrogruppi, e della conseguente individuazione delle Aree di Rischio, riportata alla Sezione precedente, è possibile pervenire alla formulazione di alcune specifiche e puntuali regole, dirette a disciplinare in via generale l'attività dei Soggetti Obbligati che si trovano ad operare al loro interno ("**Linee di Condotta**").

Le Linee di Condotta, evidentemente conformi ai principi enunciati nel Codice Etico – dei quali possono, anzi, essere considerate specifiche attuazioni – impongono, oppure vietano, ai Soggetti Obbligati, cui sono dirette, di tenere un determinato comportamento nello svolgimento della propria attività.

La formulazione di tali regole presuppone, in un momento logicamente anteriore e per quanto possibile, l'individuazione di

- scenari in cui concretamente potrebbe verificarsi la commissione di un Reato Rilevante ("*modalità di commissione*"), e
- circostanze che potrebbero rivelarsi sintomatiche del loro effettivo verificarsi ("*elementi sintomatici*", di seguito anche indicati come "*possibili criticità*").

Sulla base di tale determinazione - condotta con riguardo ai singoli macrogruppi di Reati Rilevanti - si può quindi procedere all'enunciazione di alcune Linee di Condotta, modellate in considerazione sia del contenuto delle norme penali rilevanti, sia delle specificità che caratterizzano le singole Aree di Rischio.

## 1. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con riguardo ai Reati Rilevanti posti in essere in danno della Pubblica Amministrazione, occorre, in primo luogo, rilevare quanto segue.

Con riferimento al complesso delle fattispecie descritte ai punti da 1 a 9 della Sezione IV, occorre osservare che, in linea di principio, molte di esse possono verificarsi in occasione di qualunque contatto che intervenga tra la Pubblica Amministrazione e i Soggetti Obbligati, nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni all'interno dell'Azienda.

Con riferimento soprattutto ad alcune fattispecie, è, tuttavia, possibile ricostruire con maggior precisione le circostanze di fatto in cui potrebbero concretamente averarsi.

Il riferimento va alle situazioni di seguito descritte, per ognuna delle quali sono state individuate le possibili criticità che con maggiore probabilità potrebbero verificarsi.

- Richiesta di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici comunque denominati (di seguito "Aiuti Pubblici"). Possibili criticità: in occasione della richiesta di Aiuti Pubblici, esposizione di dati in tutto o in parte non veritieri o incompleti, ovvero ricorso ad artifici e/o raggiri, che inducano in errore l'ente destinatario della richiesta di Aiuti Pubblici, a vantaggio della Società; successivamente al conseguimento dell'Aiuto Pubblico, impiego delle relative risorse per finalità diverse da quelle eventualmente previste per la sua concessione.
- Accesso a dati e programmi informatici. Possibile criticità: accesso non autorizzato a sistemi informativi della Pubblica Amministrazione; indebite modifiche e alterazioni di tali dati e programmi informatici.
- Richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni alle Autorità Pubbliche (di seguito "Autorizzazioni"). Possibile criticità: al fine di ottenere le Autorizzazioni, ricorso ad uno dei comportamenti descritti ai punti 6, 7 e 8 dell'elenco riportato alla Sezione IV (offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione), a prescindere da ogni considerazione circa l'effettivo diritto della Società al loro conseguimento, in assenza del comportamento penalmente rilevante.
- Coinvolgimento in procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi dell'Azienda o dei Soggetti Obbligati. Possibile criticità: indebita interferenza della Società nel procedimento, diretta a danneggiare o a favorire una delle parti in causa.
- Partecipazione a gare pubbliche e conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. Possibile criticità: ricorso ad uno dei comportamenti descritti ai punti 6, 7 e 8 dell'elenco riportato alla Sezione IV (offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri comportamenti illegittimi e/o scorretti, al fine di ottenere indebiti trattamenti di favore di qualsiasi genere.
- Gestione delle visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione. Possibile criticità: ricorso ad uno dei comportamenti descritti ai punti 6, 7 e 8 dell'elenco riportato alla Sezione IV (offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri comportamenti illegittimi e/o scorretti, al fine di ottenere indebiti trattamenti di favore di qualsiasi genere.

Sulla scorta di tale ricostruzione, è possibile ora formulare le seguenti generali Linee di Condotta, che saranno – nello specifico delle singole Aree di Rischio – integrate dalle singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio di cui alla successiva Sezione VII.

- (i) Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti ai punti da 1 a 9 dell'elenco riportato alla Sezione IV.

- (ii) In tutte le trattative poste in essere con la Pubblica Amministrazione, i Soggetti Obbligati sono tenuti allo scrupoloso rispetto non solo di tutte le normative vigenti, ma, altresì, delle regole di correttezza commerciale universalmente note.
- (iii) È fatto divieto ai Soggetti Obbligati che per qualunque motivo, nello svolgimento delle proprie mansioni professionali all'interno di Farid, entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione, di elargire, offrire o promettere ai soggetti che ne fanno parte o a soggetti terzi in qualunque maniera legati ai primi (di seguito, cumulativamente, "**Dipendenti Pubblici**"), denaro, doni, omaggi di qualsiasi genere.
- (iv) I Soggetti Obbligati sono tenuti ad astenersi dal valutare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali ai Dipendenti Pubblici, e dall'offrire o promettere loro prestazione di consulenze di qualsivoglia natura, soprattutto nel caso in cui i Dipendenti Pubblici in questione abbiano intrattenuto, intrattengano o possano in futuro intrattenere rapporti e trattative con la Società.
- (v) I Soggetti Obbligati sono tenuti ad astenersi dall'effettuare spese di rappresentanza ingiustificate. Si ritengono ingiustificati i costi sostenuti per qualsiasi ragione differente dalla semplice promozione dell'immagine dell'Azienda.
- (vi) È fatto divieto ai Soggetti Obbligati di promettere o fornire, anche tramite terzi, l'effettuazione di lavori o la prestazione di servizi a favore di soggetti privati, in ragione del ruolo ricoperto da loro o da loro congiunti all'interno della Pubblica Amministrazione.
- (vii) Nell'individuazione dei contraenti e dei soggetti affidatari e nella gestione dei rapporti commerciali i Soggetti Obbligati sono tenuti ad osservare, in modo scrupoloso, la normativa di riferimento applicabile, le procedure e le regole di condotta applicabili, richieste e/o necessarie.
- (viii) I Soggetti Obbligati non potranno in nessun caso accettare indebite segnalazioni e/o indicazioni dai Dipendenti Pubblici in merito alle scelte aziendali, qualora tali segnalazioni e/o indicazioni costituiscano una condizione per il successivo svolgimento di attività direttamente o indirettamente connesse con l'attività della Pubblica Amministrazione.
- (ix) I Soggetti Obbligati nei cui confronti i Dipendenti Pubblici dovessero porre in essere un tentativo di concussione sono tenuti a non dare in nessun caso seguito alla richiesta, e a informare i propri responsabili all'interno dell'Azienda e/o l'Organismo di Vigilanza, istituito in conformità a quanto previsto dalla Sezione VIII.
- (x) I Soggetti Obbligati sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti e dati falsi e/o alterati ai Dipendenti Pubblici, ovvero dal sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni e dati di qualunque tipo, ovvero dal tenere una condotta complessivamente idonea a trarre in inganno i Dipendenti Pubblici in merito a circostanze riguardanti la Società, il Gruppo, i prodotti dell'Azienda, o comunque ad influenzarne indebitamente le decisioni.
- (xi) Nel caso in cui la Società sia destinataria di Aiuti Pubblici il cui utilizzo sia vincolato al perseguimento di specifiche finalità, o allo svolgimento di determinate attività, i Soggetti Obbligati sono tenuti a rispettare scrupolosamente tali vincoli.
- (xii) I Soggetti Obbligati devono evitare le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che potrebbero vederli coinvolti in ragione di incarichi pubblici eventualmente ricoperti, e devono altresì astenersi dal ricorrere alla consulenza o rappresentanza di soggetti terzi che possano trovarsi in tale situazione.
- (xiii) Nel corso di visite ispettive, quali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla verifica dell'adempimento della Società alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere

redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile del Servizio coinvolto.

- (xiv) I Soggetti Obbligati si astengono, in generale, dal porre in essere e dal concorrere a comportamenti, anche omissivi, che siano idonei ad arrecare danni di qualsiasi genere alla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalle modalità con le quali il comportamento è posto in essere, eventualmente anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, tramite l'accesso non autorizzato ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e/o l'indebita alterazione o modifica di dati, informazioni e programmi informatici.

## 2. REATI SOCIETARI

In considerazione del contenuto delle fattispecie che, al punto 10 della Sezione IV, si sono indicate come Reati Societari, si può affermare che la loro commissione in seno all'Azienda può realizzarsi nelle circostanze e secondo le modalità di seguito riportate; con riferimento a ciascuno dei potenziali "scenari" descritti sono state individuate le criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero verificarsi.

- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e, in generale, delle comunicazioni sociali, nonché comunicazioni agli organi di vigilanza. Possibili criticità: rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società non rispondente ai criteri di veridicità, completezza e correttezza.
- Rapporti con il Collegio Sindacale, altri organi sociali e i singoli soci. Possibili criticità: mancato ottemperamento agli obblighi di informazione ed esibizione di documenti, presentazione di atti e documenti non completi e/o non conformi alle registrazioni contabili.
- Operazioni aventi ad oggetto il capitale sociale e le riserve. Possibili criticità: violazione di norme di legge nella formazione, aumento o riduzione del capitale sociale, nell'effettuazione di operazioni straordinarie, nella distribuzione di utili o riserve.
- Rapporti con gli organi di informazione e stampa. Diffusione di notizie false, riguardanti l'Azienda, il Gruppo o, in generale, enti che emettano strumenti finanziari non quotati, o di informazioni comunque idonee a provocare un'alterazione nel prezzo di azioni, obbligazioni e strumenti finanziari ad esse equiparati, ovvero a minare la fiducia del pubblico nei confronti di istituti o gruppi bancari.

Sulla base di tale ricostruzione, è possibile ora formulare le seguenti generali Linee di Condotta, che saranno – nello specifico delle singole Aree di Rischio – integrate dalle singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio di cui alla successiva Sezione VII.

- (i) Nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, i Soggetti Obbligati sono obbligati a non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra i Reati Societari, come definiti nel presente Modello al punto 10 dell'elenco riportato alla Sezione IV.
- (ii) Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- (iii) Nel compiere operazioni sul capitale sociale e sulle riserve della Società, gli Amministratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme di legge vigenti, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- (iv) Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- (v) Tutti i Soggetti Obbligati che, per qualsiasi ragione, collaborino alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di qualsiasi comunicazione sociale devono attenersi rigorosamente a criteri di veridicità, chiarezza e completezza nel fornire dati e informazioni afferenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (ponendo la massima attenzione

alla veridicità dei dati forniti e alla loro completezza), nonché devono effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

- (vi) Nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, i Soggetti Obbligati possono tenere contatti con gli organi di informazione e stampa, divulgando informazioni, dati e notizie afferenti alla Società unicamente ove siano a ciò autorizzati. Tali informazioni, dati e notizie, che devono comunque corrispondere al vero, devono essere fornite nel rispetto di tutte le leggi e le regolamentazioni vigenti e applicabili.

Nell'ambito delle suddette Linee di Condotta, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto (ii):
  - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Farid;
  - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Farid;
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto (iii):
  - c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - e) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
  - f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  - g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- con riferimento al precedente punto (iv):
  - h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
  - i) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto (v):
  - j) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
  - k) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
  - l) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- con riferimento al precedente punto (vi):

- m) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

### 3. Reati conseguenza della violazione della disciplina Prevenzione e Sicurezza

In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente punto 3, si può affermare che la loro commissione nell'ambito di Farid potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate, insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi.

- Scelte nella progettazione, nell'allestimento e mantenimento dei Siti e delle divisioni, avendo cura di predisporre tutte le misure e la attrezzature necessarie per la tutela della sicurezza e la salubrità del lavoro, in conformità alla normativa di settore;
- Processi di aggiornamento delle procedure di sicurezza nonché degli apparati di sicurezza rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature;
- Controllo e vigilanza del rispetto, all'interno dell'Azienda, delle regole dettate dal Modello e dalle previsioni normative in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Processi di formazione ed informazione all'interno dell'Azienda delle procedure di sicurezza, nonché degli apparati di sicurezza;

Sulla base di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente punto 3.

- (i) Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione IV, al punto 12.
- (ii) Ciascun Soggetto Obbligato risponde, nell'ambito delle proprie mansioni, attribuzioni e competenze, del proprio (e di quei soggetti posti sotto la propria direzione) corretto adempimento a tutte le prescrizioni portate dalla regolamentazione, legislativa, aziendale o tecnica, in materia ambientale, igiene e sicurezza del lavoro, ergonomia, sicurezza del patrimonio.
- (iii) La responsabilità ultima dell'applicazione delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza del lavoro è posta in carico al singolo responsabile di ciascuno stabilimento, sito produttivo, divisione.
- (iv) Almeno annualmente deve effettuarsi la revisione del sistema di sicurezza e prevenzione di ciascuno stabilimento, sito produttivo, divisione, per verificarne l'efficacia.
- (v) Devono essere effettuati controlli e verifiche interne periodiche (e programmati con calendario almeno annuale) per la verifica della corretta attuazione del sistema di sicurezza e prevenzione.
- (vi) La Società ed i Soggetti Obbligati sono responsabili di assicurare una adeguata formazione del personale ed un adeguato aggiornamento circa la normativa di riferimento e le relative procedure e regole predisposte, a tal fine, dalla Società.

#### 4. REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente punto 4, si può affermare che la loro commissione nell'ambito di Farid potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate, insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi.

- Porre in essere comportamenti e rapporti commerciali tali da rispettare la normativa antiriciclaggio e, comunque, che non siano potenzialmente in contrasto con questa;
- Verificare e selezionare i fornitori/clienti/partner commerciali ponendo particolare attenzione nella scelta di soggetti che rispettino le regole e le leggi di settore e che, in generale, improntino i propri rapporti commerciali al rispetto della buona fede;
- Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner commerciali, avendo cura di controllare e verificare la corretta esecuzione delle transazioni finanziarie;
- Processi di pagamento e di esecuzione delle transazioni finanziarie, in modo da predisporre meccanismi di controllo e di esecuzione a tutela del rispetto delle norme antiriciclaggio;
- Controllo e vigilanza del rispetto, all'interno dell'Azienda, delle regole dettate dal Modello e dalle previsioni normative in materia di transazioni finanziarie.

Sulla base di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente punto 4.

- (i) Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia antiriciclaggio ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione IV, al punto 13.
- (ii) Tutti i Soggetti Obbligati devono verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, clienti e partner commerciali.
- (iii) Tutti i Soggetti Obbligato devono porre particolare attenzione alla verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza e congruità dei relativi importi, oltre che a rispettare le modalità ed i limiti di legge.
- (iv) La Società deve dotarsi di procedure di controlli dei flussi finanziari dell'Azienda.
- (v) Devono essere tracciate e registrate tutte le transazioni finanziarie, con particolare attenzione a quelle effettuate da e/o in favore di paesi non dotati di normative antiriciclaggio adeguate ed in cui vige una normativa più permissiva in tema di trasparenza di queste operazioni.
- (vi) La Società deve richiedere ai propri partners commerciali la presa di conoscenza ed il rispetto dei principi indicati nel Modello cui Farid impronta la propria azione, nel Decreto e nella normativa di settore.
- (vii) La Società deve determinare criteri chiari e certi per la selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi e collaborazioni commerciali.
- (viii) Deve essere creato un sistema di tracciabilità degli accordi commerciali e di verifica della congruità economica degli investimenti.

## 5. REATI INFORMATICI

In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente punto 5, si può affermare che la loro commissione nell'ambito di Farid potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate, insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi.

- Gestione de sistema informatico e telematico, con riferimento particolare alla fase di installazione e manutenzione degli apparati informatici e del relativo accesso;
- Utilizzo dei sistemi informatici e telematici a supporto dell'esecuzione delle differenti attività lavorative, soprattutto con riguardo alla fase di accesso a tali sistemi;
- Utilizzo e accesso alle banche dati e scambio di dati con sistemi informatici e telematici esterni.

Sulla base di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente punto 5.

- (i) La Società dovrà predisporre un'adeguata informazione e formazione del personale per assicurare il corretto utilizzo degli apparati informatici e telematici dell'Azienda, tenendoli debitamente aggiornati circa le possibilità di commissione di questi specifici Reati.
- (ii) Gli accessi alle reti esterne all'Azienda devono essere adeguatamente monitorate e limitate e tutti i Soggetti Obbligati devono attenersi a tali limitazioni e regole senza violarle in alcun modo e/o aggirarle.
- (iii) L'accesso alle reti ed ai sistemi informatici e telematici deve essere permesso solo ai Soggetti Obbligati che necessitano di tali accessi per lo svolgimento delle proprie mansioni e tale accesso deve essere protetto attraverso adeguati sistemi di controllo.
- (iv) La Società deve provvedere ad effettuare periodici controlli sul proprio sistema informatico e telematico, al fine di verificarne il corretto funzionamento ed il corretto utilizzo da parte dei Soggetti Obbligati abilitati.
- (v) Devono essere predisposte adeguate risorse per la protezione e la difesa dei sistemi informatici e telematici e dei dati conservati negli archivi, anche attraverso misure di restrizione all'accesso a tali apparati.
- (vi) Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia antiriciclaggio ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione IV, al punto 14.

## SEZIONE VII

### Linee di Condotta nell`ambito delle attività e dei processi strumentali all`interno delle Aree di Rischio

Ai fini della concreta attuazione delle Linee di Condotta di cui alla precedente Sezione VI, le attività che, secondo quanto si è visto nella stessa Sezione, siano caratterizzate dalla presenza di “*possibili criticità*” dovranno essere condotte nel rispetto di precisi *iter* decisionali.

Tali *iter* sono costituiti da molteplici passaggi, sia obbligatori che eventuali, in ragione delle specifiche caratteristiche del tipo di attività concretamente posta in essere.

Inoltre, alcuni passaggi caratterizzano il procedimento che deve essere seguito, sostanzialmente, per tutte le attività a rischio, sia pure presentando, in taluni casi, alcune particolarità connesse tanto al tipo di operazione posta in essere, quanto al Reato Rilevante di cui si intende prevenire la commissione.

Altri passaggi, invece, attengono specificamente al singolo procedimento volto ad evitare il rischio che siano commessi uno o più Reati Rilevanti appartenenti ad uno dei singoli macrogruppi fra quelli descritti in precedenza, o all`*iter* decisionale che caratterizza un unico tipo di operazione, considerata potenzialmente “a rischio”.

La presente Sezione intende descrivere i principi indefettibili che devono e dovranno conformare i protocolli decisionali già esistenti in Azienda e quelli che saranno, a breve, introdotti, nonché guidare l`Organismo di Vigilanza nella valutazione della loro adeguatezza.

Tali principi sono compiutamente descritti all`interno della presente Sezione, in cui, anche al fine di attenersi alla scansione adottata in precedenza, sono distinti in ragione del macrogruppo di Reati Rilevanti di cui intendono prevenire la commissione.

È compito dei responsabili dei processi aziendali selezionati garantire l`allineamento dei sistemi di controllo e delle procedure esistenti ai protocolli di seguito descritti.

È, infine, responsabilità dell`Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l`aderenza e la concreta attuazione dei protocolli indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio.

## A REGOLE GENERALI

### A.1 IL SISTEMA IN GENERALE

Tutte le operazioni sensibili svolte all'interno delle singole Aree di Rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di Farid deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Farid deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- (i) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre divisioni del Gruppo);
- (ii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- (iii) chiara descrizione dei flussi informativi relativi alle attività svolte.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- (ii) tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- (iii) adeguatezza del livello di formalizzazione;
- (iv) costruzione dei sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna tali da non essere basati su *targets* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili.

### A.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati Rilevanti (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili svolte all'interno delle singole Aree di Rischio) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "**delega**" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "**procura**" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- (i) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di tutte le divisioni del Gruppo ed in particolare di eventuali fornitori) che intrattengono per conto di Farid rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- (ii) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- (iii) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - a) i poteri del delegato, e
  - b) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

- (iv) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- (v) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati Rilevanti sono i seguenti:

- (i) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget* e dai processi di monitoraggio delle operazioni sensibili svolte all'interno delle singole Aree di Rischio da parte di funzioni diverse;
- (ii) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- (iii) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'Azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

## B LE ATTIVITÀ ED I PROCESSI STRUMENTALI A MAGGIOR RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI RILEVANTI

A seguito dell'attività di analisi del potenziale profilo di rischio di Farid, è stato attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità (alto, medio o basso), assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:

- frequenza di svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei Reati Rilevanti nello svolgimento dell'attività;
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del Reato Rilevante ipotizzato.

In considerazione delle peculiarità del *business* aziendale di Farid, del contesto operativo esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, le aree di attività, identificate come a maggior rischio di commissione di Reati Rilevanti, sono le seguenti:

1. Attività di promozione dell'azienda e di sviluppo/individuazione di nuove opportunità;
2. Richiesta ed ottenimento dagli Enti Pubblici competenti delle Autorizzazioni;
3. Gestione delle visite ispettive;
4. Partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica e gestione dei contratti;
5. Acquisizione di contratti con enti pubblici mediante trattative private;
6. Esecuzione dei contratti di fornitura e prestazione di servizi con gli enti pubblici;
7. Percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici;
8. Gestione e controllo dei dati contabili;
9. Selezione e assunzione del personale;
10. Selezione e affidamento di incarichi a prestatori di servizi;
11. Gestione spese di rappresentanza;
12. Prevenzione e Sicurezza;
13. Riciclaggio e/o ricettazione;
14. Reati informatici.

## C PROTOCOLLI DECISIONALI SPECIFICI

### C.1. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'AZIENDA E DI SVILUPPO / INDIVIDUAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ

#### C.1.1 *Descrizione del potenziale profilo di rischio*

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale) ed **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

Tali reati potrebbero essere commessi, in linea teorica, in ogni fase del processo di promozione e sviluppo di nuove opportunità commerciali e di collaborazione, in presenza di contatti con i rappresentanti di potenziali Enti pubblici committenti o di altri rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, con la finalità, a titolo meramente esemplificativo, di influenzare illecitamente l'Ente, di indurlo ad assumere illecitamente decisioni di favore per la Società o di facilitare la Società in possibili future assegnazioni di contratti di fornitura o di prestazione di servizi.

#### C.1.2 *Ambito di Applicazione*

I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai soggetti aziendali normalmente coinvolti nell'attività di promozione e sviluppo delle iniziative commerciali, di seguito riportati:

- Presidente - Amministratore Delegato;
- Direttori di stabilimento;
- Responsabili e operatori dell'Area Marketing e commerciali;
- Amministrazione, Finanza e Controllo.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione VI del Modello nei seguenti momenti "sensibili":

- Svolgimento di attività di *scouting* presso Enti Istituzionali/potenziali Enti pubblici committenti al fine di acquisire informazioni utili allo sviluppo di rapporti di fornitura/prestazione di servizi.
- Gestione delle pubbliche relazioni con Organi pubblici istituzionali e/o potenziali Enti pubblici committenti.
- Gestione dei rapporti con potenziali Enti pubblici committenti in sede di presentazione dei prodotti e/o dei servizi Farid in occasione di mostre, fiere, visite presso le sedi di Farid, o direttamente presso le sedi del cliente.

#### C.1.3 *Protocolli Decisionali specifici*

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata attribuzione di deleghe** nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana e straniera, della **responsabilizzazione dei soggetti delegati**, della **tracciabilità** delle azioni ed iniziative promozionali in corso.

In particolare, i protocolli specifici introdotti con riferimento all'attività oggetto di analisi sono di seguito descritti:

- Tutti i soggetti che, in fase di promozione e sviluppo delle iniziative commerciali, intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Farid devono essere formalmente delegati in tal senso (mediante comunicazione interna *ad personam* firmata dall'Amministratore Delegato o comunque da soggetto da quest'ultimo formalmente autorizzato).
- I soggetti aziendali formalmente delegati devono annualmente rilasciare all'Organismo di

Vigilanza una dichiarazione attestante la conformità dei comportamenti tenuti con le prescrizioni comportamentali e procedurali indicate nel Modello.

- I responsabili delle aree Marketing, Commerciale e Vendite sono responsabili del monitoraggio dello stato di avanzamento dei contatti e delle iniziative commerciali avviate, direttamente o tramite terzi, con la P.A. A tal fine, è fatto obbligo ai rispettivi responsabili di riferire all'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza (secondo le modalità e periodicità definite dall'Organismo di Vigilanza medesimo), circa le strategie relative alle iniziative commerciali in corso e che si prevede di avviare, nonché ai soggetti coinvolti o che si prevede di coinvolgere nello sviluppo di tali iniziative<sup>35</sup>.

È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la relazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle relazioni.

---

<sup>35</sup> Trattasi di un elenco esemplificativo e non esaustivo della informazioni da rendicontare all'Organismo di Vigilanza

## C.2. RICHIESTA ED OTTENIMENTO DAGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

### C.2.1. *Descrizione del potenziale profilo di rischio*

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale) ed **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

Tali reati potrebbero essere commessi, in linea teorica, in ogni fase del processo in presenza del contatto con rappresentanti degli Enti pubblici competenti, con la finalità, a titolo meramente esemplificativo, di influenzare illecitamente posizioni di favore per la Società, anche in assenza dei requisiti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni.

### C.2.2. *Ambito di Applicazione*

I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati delegati ad intrattenere rapporti con gli Enti competenti per lo svolgimento delle attività necessarie all'ottenimento delle Autorizzazioni oggetto di analisi.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti in tale processo, di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione VI del Modello.

### C.2.3 *Protocolli Decisionali specifici*

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata attribuzione di deleghe** e della **tracciabilità degli atti**.

La procedura aziendale che regola le modalità e le responsabilità della richiesta ed ottenimento delle Autorizzazioni, sarà redatta e resa disponibile, quanto prima nella Intranet aziendale. Tale procedura costituirà parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti nell'attività oggetto di analisi sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in essa contenute.

Qualsiasi modifica o integrazione alla sopra citata procedura deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

In particolare, i protocolli specifici ed indefettibili nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente Modello, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito di successivamente meglio formalizzarli.

- (i) Le pratiche inviate agli Enti pubblici competenti devono essere sottoscritte da almeno due soggetti dotati di idonea procura in tal senso.
- (ii) I soggetti incaricati di presentare le pratiche e di intrattenere rapporti con i funzionari pubblici degli Enti competenti devono essere dotati di delega specifica in tal senso. Tali soggetti non devono essere dotati di poteri di spesa.
- (iii) I soggetti aziendali coinvolti nell'attività ed in possesso di idonea delega devono annualmente rilasciare una dichiarazione attestante la conformità dei comportamenti tenuti con le prescrizioni comportamentali e procedurali indicate nel Modello.
- (iv) Al fine di garantire la tracciabilità degli atti eseguiti e dei soggetti degli Enti pubblici competenti contattati, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti devono essere accuratamente archiviati.
- (v) Il Responsabile del singolo servizio interessato è responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche presentate. A tal fine, è fatto obbligo a tale soggetto di

rendicontare all'Organismo di Vigilanza (secondo le modalità e periodicità definite dall'Organismo di Vigilanza) le seguenti informazioni<sup>36</sup>:

- le richieste effettuate nel periodo, specificando le trattative cui la richiesta si riferisce;
- le pratiche accolte/rigettate nel periodo;
- i pubblici funzionari con i quali sono stati intrattenuti rapporti;
- i soggetti (dipendenti e non) coinvolti nelle relazioni con gli Enti pubblici competenti.

È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la relazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle relazioni.

---

<sup>36</sup> Trattasi di un elenco esemplificativo e non esaustivo delle informazioni da rendicontare all'Organismo di Vigilanza

### C.3. GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE

#### C.3.1. *Descrizione del potenziale profilo di rischio*

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale) ed **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

I reati di **corruzione** ed **istigazione alla corruzione** potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, attraverso il riconoscimento ai singoli ispettori della P.A. di utilità non dovute (anche attraverso collaboratori o soggetti terzi), al fine di favorire l'esito positivo della visita ispettiva.

#### C.3.2. *Ambito di Applicazione*

I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nell'assistenza degli ispettori nelle loro visite ispettive presso i locali della Società, quali i responsabili dei servizi del personale di ciascun sito, il responsabile del servizio amministrazione e finanza, il responsabile del servizio prevenzione e sicurezza e di ciascun singolo sito, ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione VI del Modello nel momento "sensibile" rappresentato dalla assistenza, prestata dai Soggetti Obbligati coinvolti, in favore degli ispettori dipendenti pubblici nel corso delle visite ispettive presso i locali della Società.

#### C.3.3. *Protocolli Decisionali specifici*

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del **processo decisionale** interno e della **tracciabilità degli atti**.

Il protocollo specifico ed indefettibile che regola le modalità e responsabilità connesse con l'assistenza alla visita ispettiva, rilevante rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, è di seguito riepilogato e sarà in ogni caso applicabile sin dall'approvazione del presente Modello, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito di successivamente meglio formalizzarlo e che sarà a breve disponibile nella Intranet aziendale. Tale protocollo consiste in:

- (i) Identificazione del Pubblico Ufficiale;
- (ii) Segnalazione al responsabile del servizio del personale del sito e comunque al direttore del sito interessato dalla ispezione;
- (iii) Il responsabile del servizio del personale del sito procede alla individuazione e convocazione dei servizi aziendali competenti per materia in relazione alla singola visita ispettiva;
- (iv) I verbali della singola visita ispettiva dovranno essere archiviati dal servizio competente.

Le procedure sopra elencate costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti nelle visite ispettive sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

#### C.4. PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E GESTIONE DEI CONTRATTI

##### C.4.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale), **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale) e **truffa a danno dello Stato** (articolo 640-*bis* Codice Penale).

I reati di **corruzione** ed **istigazione alla corruzione** potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, attraverso il riconoscimento alla P.A. di utilità non dovute (anche attraverso collaboratori o soggetti terzi), al fine di favorire l'aggiudicazione della gara.

Il reato di **truffa a danno dello Stato** potrebbe configurarsi, in linea teorica e meramente esemplificativa, in una formalizzazione documentale non veritiera o in una condotta ingannevole, dalla quale derivi un danno patrimoniale per lo Stato.

##### C.4.2. Ambito di Applicazione

I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di formazione ed approvazione dell'offerta e successiva partecipazione a gare ad evidenza pubblica, quali l'Amministratore Delegato (in relazione al valore dell'offerta), il responsabile del servizio di amministrazione, finanza e controllo, i responsabili dell'area *marketing* e commerciale (i.e. ufficio gare), ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo in virtù di procedure in vigore in relazione al valore commerciale dell'offerta.

In particolare, è fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione VI del Modello nei seguenti momenti "sensibili":

- (i) Preparazione dell'offerta e partecipazione alla gara.
- (ii) Gestione della gara e della fornitura.

##### C.4.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del **processo decisionale** interno e della **tracciabilità degli atti**.

Le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con la preparazione di offerte, disponibili nella Intranet aziendale, sono di seguito riepilogate.

- (i) I soggetti che per qualsivoglia motivo intrattengono rapporti con la P.A. devono essere muniti di specifica delega e/o procura in tal senso;
- (ii) nessuna pagamento deve essere effettuato in contanti senza previa specifica autorizzazione;
- (iii) tutti i pagamenti devono essere effettuati attraverso apposite procedure amministrative e debitamente registrati e tracciabili;
- (iv) la predisposizione della documentazione relativa alla partecipazione ad un gara pubblica e la relativa gestione della fornitura devono essere suddivise tra più soggetti autonomi ed indipendenti gli uni dagli altri;
- (v) i contatti con la P.A. devono essere intrattenuti solo da soggetti espressamente autorizzati con apposita delega interna.

Le procedure sopra elencate costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti in sede di predisposizione delle offerte sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di

prevenzione dei Reati Rilevanti.

In particolare, i protocolli specifici ed indefettibili nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente Modello, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito di successivamente meglio formalizzarli.

- (i) Qualora già in fase di offerta, sia prevista la partecipazione nella forma del raggruppamento/associazione temporaneo/a di impresa (RTI o ATI), la scelta dei *partners* con i quali associarsi non può prescindere dalla verifica dell'integrità, onestà ed affidabilità della terza parte. Deve, inoltre, essere mantenuta evidenza scritta delle valutazioni effettuate.
- (ii) In caso di partecipazione a gare in forme associative (RTI o ATI), gli accordi di associazione con i *partners* devono essere definiti per iscritto, con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, in particolare con riferimento alle condizioni economiche che regolano la partecipazione congiunta alla gara. Qualora Farid risulti mandataria, l'accordo deve prevedere una specifica clausola che preveda una limitazione di responsabilità di Farid circa la mancata veridicità e il mancato aggiornamento delle informazioni e della documentazione fornite dalle mandanti e, soprattutto, una dichiarazione attestante la veridicità e la completezza delle informazioni e della documentazione fornite. In ogni caso, tali accordi devono:
  - contenere clausole standard, al fine del rispetto del Decreto (e, se si tratta di raggruppamenti operanti all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
  - contenere apposita dichiarazione degli associati con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto (e dell'eventuale normativa internazionale e locale analoga nel caso di raggruppamenti operanti all'estero) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa;
  - essere sottoposti all'approvazione e successiva sottoscrizione del Presidente/Amministratore Delegato, in conformità al sistema di deleghe e procure vigente.
- (iii) Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di potere decisionale in capo ad una o poche persone ed il nascere di situazioni di conflitti di interesse o di situazioni non adeguatamente monitorate in termini di veridicità delle informazioni fornite alla P.A., le procedure devono garantire il coinvolgimento, in fase di elaborazione dell'offerta, di una pluralità di soggetti, ai quali siano chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, autorizzativi, di coordinamento e di controllo del rispetto delle procedure di offerta) e devono chiaramente definire i vincoli/livelli autorizzativi da rispettare nella formulazione delle offerte (con particolare attenzione alla formulazione dei prezzi e delle altre condizioni economiche in relazione alle forniture descritte). A tal fine, è previsto che:
  - per tutte le offerte, il soggetto responsabile della formulazione dell'offerta sia soggetto differente dal responsabile dell'esecuzione della fornitura aggiudicata;
  - per le offerte di valore superiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), sia garantita la presenza, in affiancamento al soggetto responsabile della formulazione dell'offerta, di un soggetto indipendente, al quale assegnare, in fase di preparazione dell'offerta, compiti di verifica della corretta applicazione delle procedure aziendali e dei livelli autorizzativi interni. Quest'ultimo deve predisporre resoconti scritti, indicanti le attività di supervisione svolte e gli esiti delle verifiche effettuate;
  - sia chiaramente e formalmente definito il processo decisionale correlato all'approvazione dell'offerta. In tal senso, deve essere chiaramente definito il sistema di attribuzione dei poteri autorizzativi interni, che deve essere articolato su più livelli e prevedere più firme autorizzative in funzione del valore dell'offerta e/o della rischiosità della stessa. Tali poteri autorizzativi devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
  - qualora la fornitura richieda il coinvolgimento di subappaltatori o co-fornitori, devono essere rispettati, già in fase di formulazione dell'offerta, i principi di trasparenza ed oggettività nell'individuazione degli stessi, e scelti, preferibilmente, all'interno di

soggetti che abbiano già collaborato proficuamente con Farid. Qualsiasi deroga alla presente procedura deve essere motivata in forma scritta. In ogni caso, deve essere mantenuta evidenza delle motivazioni in merito alla scelta preliminare dei subappaltatori/co-fornitori da coinvolgere nella fornitura, dando evidenza di possibili scelte alternative.

- (iv) Le offerte presentate devono essere sottoscritte da soggetto dotato di idonea procura in tal senso. Tale procura deve essere conferita in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite al soggetto delegato.
- (v) I soggetti aziendali dotati di deleghe di poteri (autorizzativi o di firma) e coinvolti nell'attività di predisposizione ed approvazione delle offerte e partecipazione alle gare devono annualmente rilasciare una dichiarazione attestante la conformità dei comportamenti tenuti con le prescrizioni comportamentali e procedurali indicate nel Modello.
- (vi) Al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni prese e degli atti eseguiti, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti ai fini dell'offerta e della sua valutazione devono essere accuratamente archiviati. La documentazione va mantenuta per tutta la durata del contratto e, in ogni caso, per un periodo minimo di 5 anni, fatti salvi i diversi e maggiori limiti previsti dalla legge.
- (vii) I responsabili delle forniture relative alle singole aggiudicazioni e/o in generale ai singoli contratti stipulati sono anche responsabili del monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure ad evidenza pubblica in corso. A tal fine, è fatto obbligo a tali soggetti di rendicontare all'Organismo di Vigilanza (secondo le modalità e periodicità definite dall'Organismo di Vigilanza) le seguenti informazioni<sup>37</sup>:
  - l'eventuale ricorso ad associazioni/raggruppamenti temporanee/i di impresa;
  - i dati identificativi dei subappaltatori o co-fornitori contattati;
  - le criticità o potenziali conflitti di interesse.

È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la rendicontazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle rendicontazioni.

---

<sup>37</sup> Trattasi di un elenco esemplificativo e non esaustivo della informazioni da rendicontare all'Organismo di Vigilanza

## C.5. ACQUISIZIONE DI CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI MEDIANTE TRATTATIVE PRIVATE

### C.5.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale), **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale) e **truffa a danno dello Stato** (articolo 640-*bis* Codice Penale).

I reati di **corruzione** ed **istigazione alla corruzione** potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, per influire illecitamente sul processo decisionale dell'Ente pubblico committente in sede di assegnazione del contratto o sull'esito delle negoziazioni.

Il reato di **truffa a danno dello Stato** potrebbe configurarsi, in linea teorica e meramente esemplificativa, in una formalizzazione documentale non veritiera o in una condotta ingannevole, dalla quale derivi un danno patrimoniale per lo Stato.

### C.5.2. Ambito di Applicazione

L'ambito di applicazione è il medesimo di quello descritto per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione VI del Modello nei seguenti momenti "sensibili":

- (i) Preparazione della offerta;
- (ii) Negoziazione.

### C.5.3. Protocolli Decisionali specifici

Si applicano, *mutatis mutandis*, i medesimi protocolli descritti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.

In aggiunta a ciò, sono previsti i seguenti protocolli.

- (i) I soggetti aziendali che partecipano alle fasi di negoziazione e contrattazione con l'Ente committente devono essere formalmente delegati in tal senso (mediante procura firmata dall'Amministratore Delegato o da soggetto munito degli appositi poteri).
- (ii) I soggetti aziendali formalmente autorizzati a partecipare alle negoziazioni e concludere i contratti devono comunque esercitare le procure conferite nei limiti delle indicazioni ricevute dall'Amministratore Delegato, nonché nel rispetto delle modalità operative disciplinate dalle procedure aziendali in materia di riesame dei contratti. In particolare, devono essere comunque rispettati i livelli autorizzativi interni previsti dalle procedure in vigore qualora, in sede di negoziazione dell'offerta presentata, l'Ente pubblico committente richiedesse modifiche (di natura economico o tecnica) tali da comportare profili di rischi non valutati ed approvati dai soggetti aziendali a ciò preposti.
- (iii) I soggetti delegati a negoziare e concludere il contratto devono sempre mantenere evidenza scritta delle modifiche apportate a seguito delle trattative condotte e garantire adeguata ed accurata archiviazione della documentazione di supporto, secondo quanto previsto dalle procedure in vigore.
- (iv) Infine, i soggetti aziendali formalmente delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. in sede di contrattazione devono annualmente rilasciare una dichiarazione attestante la conformità dei comportamenti tenuti con le prescrizioni comportamentali e procedurali indicate nel presente Modello.
- (v) I responsabili delle singole forniture e dell'esecuzione dei singoli contratti sono altresì responsabili del monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure ad evidenza pubblica in corso. A tal fine, è fatto obbligo a tali soggetti di rendicontare all'Organismo di Vigilanza (secondo le modalità e periodicità definite dall'Organismo di Vigilanza) le seguenti

informazioni<sup>38</sup>:

- l'eventuale ricorso ad associazioni/raggruppamenti temporanee/i di impresa;
- i dati identificativi dei subappaltatori o co-fornitori contattati;
- le criticità o potenziali conflitti di interesse.

È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la rendicontazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle rendicontazioni.

---

<sup>38</sup> Trattasi di un elenco esemplificativo e non esaustivo della informazioni da rendicontare all'Organismo di Vigilanza

## C.6. ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI CON ENTI PUBBLICI

### C.6.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale), **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale) e **truffa a danno dello Stato** (articolo 640-bis Codice Penale).

I reati di corruzione ed istigazione alla corruzione potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, per influire illecitamente sul processo decisionale:

- dell'Ente pubblico committente, in sede di: (i) approvazione degli esiti dei collaudi e delle varianti in corso d'opera, (ii) gestione degli incassi, dei reclami e delle contestazioni;
- degli Enti pubblici competenti, in caso di rilascio di provvedimenti amministrativi (es.: licenze all'esportazione) e gestione dei connessi adempimenti.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi, in linea teorica e meramente esemplificativa, in una formalizzazione documentale non veritiera o in una condotta ingannevole, dalla quale derivi un danno patrimoniale per lo Stato, durante lo svolgimento delle seguenti attività:

- predisposizione della documentazione relativa alle varianti in corso d'opera;
- esecuzione del contratto aggiudicato.

### C.6.2. Ambito di Applicazione

I protocolli di seguito descritti sono in particolare, ma non esclusivamente, rivolti ai soggetti aziendali coinvolti nelle varie fasi del processo di esecuzione dei contratti di fornitura e/o prestazione di servizi in favore degli Enti pubblici committenti, quali i direttori commerciali, il responsabile dell'attività di *marketing*, i responsabili dell'area produzione e controllo della produzione.

In particolare, è fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione VI del Modello nei seguenti momenti "sensibili":

- Esecuzione di collaudi in presenza del delegato o delle Commissioni di Collaudo nominate dall'Ente committente.
- Gestione delle varianti in corso d'opera.
- Gestione incassi, crediti e compensazioni.
- Gestione reclami, contestazioni ed eventuali contenziosi.

### C.6.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi critiche del processo, sulla chiara definizione delle responsabilità delle attività, sulla tracciabilità degli atti e delle operazioni, sulla trasparenza delle scelte effettuate e delle valutazioni complessive delle forniture e/o della prestazione dei servizi.

Le linee guida e le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità in sede di esecuzione dei contratti di fornitura e/o prestazione di servizi, disponibili nella Intranet aziendale, sono di seguito riepilogate:

- Separazione delle funzioni e delle competenze tra vari soggetti autonomie d indipendenti;
- Predisposizione di uno specifico sistema di deleghe e procure;
- Predisposizione di strumenti di gestione del contratto e/o della fornitura;
- Procedure di selezione e scelta di eventuali subappaltatori e co-fornitori con relative procedure di controllo dell'intera esecuzione del rapporto di collaborazione (ad esempio

- esecuzione contratto, fatturazione);
- Sistema di procedure di approvazione, gestione ed esecuzione delle varianti in corso d`opera;
- Regolamentazione della fase relativa ai collaudi;
- Verifica della congruenza e corrispondenza tra contratto; esecuzione, collaudo e fatturazione;
- Sistema di archiviazione della documentazione relativa al contratto.

Le procedure sopra elencate costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti in sede di predisposizione delle offerte sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all`Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l`adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell`ambito dell`attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati identificati, sono di seguito riepilogati.

- (i) Al fine di tutelare il principio di separazione dei ruoli nelle attività a potenziale conflitto di interesse, le attività di seguito elencate sono attribuite a soggetti o unità organizzative differenti, autonome e separate: (i) presentazione dell`offerta e l`aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica; (ii) esecuzione tecnico-economica della singola fornitura/prestazione del servizio (iii) fatturazione; (iv) gestione incassi, crediti e compensazione.
- (ii) In particolare, il soggetto designato quale responsabile della singola fornitura/prestazione del servizio deve essere persona diversa dal responsabile del *team* che ha predisposto la relativa offerta.
- (iii) In sede di assegnazione della responsabilità della singola fornitura/prestazione del servizio e, comunque, nella sua fase di esecuzione, eventuali conflitti di interesse (intendendosi, in generale, come tale ogni situazione ed ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della Società o che possa influenzare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell`interesse dell`impresa) in capo al Responsabile Operativo devono essere tempestivamente comunicati, da quest`ultimo o da chiunque ne abbia conoscenza, a Farid, che dovrà valutare l`eventuale opportunità di sostituire il responsabile designato.
- (iv) Tutti i soggetti che, in fase di esecuzione dei contratti, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per conto di Farid devono essere formalmente delegati in tal senso (mediante comunicazione interna *ad personam* firmata dall`Amministratore Delegato o, comunque, da soggetto da quest`ultimo formalmente autorizzato).
- (v) Tutti gli atti generati in fase di esecuzione del contratto e con rilevanza verso l`esterno devono essere firmati da soggetti dotati di idonea procura in tal senso. Tali procure devono essere conferite in coerenza con le funzioni e responsabilità attribuite. Si tratta, a titolo non esaustivo, dei seguenti atti:
  - richieste di autorizzazione al subappalto o co-fornitura;
  - autorizzazioni alle varianti;
  - contrattualizzazione del rapporto con il subfornitore;
  - tutta la corrispondenza con l`Ente pubblico committente.
- (vi) I soggetti formalmente delegati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione o dotati di procure applicabili nell`ambito dell`esecuzione contrattuale devono annualmente rilasciare una dichiarazione attestante la conformità dei comportamenti tenuti con le prescrizioni comportamentali e procedurali indicate nel Modello.
- (vii) Nell`ambito della gestione della singola fornitura/prestazione del servizio, deve essere previsto l`utilizzo di specifici strumenti di gestione del progetto che assicurino: (a) un`adeguata pianificazione di tutte le attività di esecuzione dei contratti (con particolare attenzione alle attività "sensibili"); (b) una chiara identificazione delle responsabilità e dei compiti assegnati in fase di esecuzione delle attività; (c) una chiara identificazione delle responsabilità e dei compiti assegnati in fase di verifica e controllo delle attività eseguite.
- (viii) Gli eventuali subappaltatori/co-fornitori selezionati per l`esecuzione della fornitura e/o del contratto devono essere scelti nell`ambito dei Fornitori con cui Farid abbia già intrattenuto

- proficui rapporti di collaborazione.
- (ix) In fase di selezione dei subappaltatori/co-fornitori, le procedure in vigore devono prevedere l'espletamento di adeguate attività selettive fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili).
- (x) Le collaborazioni con subappaltatori/co-fornitori devono essere definite in forma scritta, con chiara indicazione del compenso pattuito. La responsabilità della definizione degli aspetti economici del contratto di subappalto deve essere assegnata a soggetto diverso dal Responsabile Operativo.
- (xi) Nel caso in cui al subappaltatore/co-fornitore sia richiesto di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana o straniera per conto di Farid deve esserne data specifica previsione scritta nell'ambito del contratto. In tal caso, i contratti devono:
- contenere clausole standard, predisposte con debita assistenza legale, al fine del rispetto del Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
  - contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato del Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
  - contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) (es.: clausole risolutive espresse, penali).
- (xii) Il pagamento delle fatture deve essere effettuato previo formale accertamento delle prestazioni eseguite, di responsabilità del beneficiario della prestazione medesima. In ogni caso, l'accertamento deve essere effettuato da soggetto diverso da colui al quale è stata assegnata la responsabilità della selezione del fornitore.
- (xiii) Le varianti in corso d'opera, se hanno impatto sull'oggetto contrattuale e/o comportano una variazione economica, devono essere:
- supportate da adeguata documentazione tecnico-economica secondo l'iter procedurale da applicare in fase di predisposizione dell'offerta;
  - approvate all'interno di Farid da persone dotate dei poteri autorizzativi interni e di firma, in conformità a quanto stabilito per la predisposizione dell'offerta;
  - approvate dall'Ente pubblico committente.
- (xiv) Il contratto di fornitura e/o prestazione di servizi con l'Ente committente deve disciplinare le modalità di sostenimento delle eventuali spese di trasferta a favore di rappresentanti/delegati dell'Ente committente, ove poste a carico di Farid.
- (xv) In particolare, con riferimento alla gestione dei collaudi, devono essere seguite le seguenti prescrizioni:
- è consentito anticipare le spese necessarie all'espletamento delle attività di collaudo per conto dell'Ente pubblico committente;
  - tale modalità deve essere espressamente prevista e disciplinata nel relativo contratto; deve, tuttavia, essere previsto il successivo rimborso delle stesse;
  - la Società definisce le categorie di spesa sostenibili (alberghi, viaggi, ecc.);
  - deve essere mantenuta evidenza documentale delle spese sostenute, dei beneficiari e dei successivi rimborsi richiesti ed effettuati dall'Ente Committente;
  - le relative spese devono sempre essere approvate da Farid e dai soggetti aziendali a ciò specificatamente delegati ed entro i limiti dei poteri di spesa a questi assegnati;
  - le spese sostenute devono essere periodicamente riepilogate e comunicate all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità definite dallo stesso Organismo di Vigilanza.
- (xvi) Le procedure aziendali devono prevedere attività di verifica della congruenza fra quanto contrattualizzato, quanto collaudato e quanto fatturato all'Ente committente.
- (xvii) Le procedure aziendali devono garantire l'archiviazione di tutti i documenti predisposti nel corso dell'esecuzione dei programmi, specificando responsabilità e modalità di archiviazione.

È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la rendicontazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle rendicontazioni.

## C.7. PERCEZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI EROGATI DA ENTI PUBBLICI

### C.7.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale), **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale), **indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato** (articolo 316-ter Codice Penale), **truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (articolo 640-bis Codice Penale) e **malversazione a danno dello Stato** (articolo 316-bis Codice Penale).

I reati di **corruzione** ed **istigazione alla corruzione** potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, per facilitare l'assegnazione del finanziamento agevolato.

Il reato di **indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, nella fase di richiesta di erogazione del finanziamento (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato, tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

Il reato di **truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni, con conseguente danno patrimoniale allo Stato.

Il reato di **malversazione ai danni dello Stato** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, mediante la destinazione a scopi diversi da quelli dichiarati dei fondi agevolati ottenuti.

### C.7.2. Ambito di Applicazione

I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da Enti pubblici, quali:

- Il Servizio Amministrazione e Finanza;
- Risorse Umane

In particolare, è fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione VI del Modello nei seguenti momenti "sensibili":

- Predisposizione e trasmissione all'Ente erogante della pratica di richiesta del finanziamento (documentazione amministrativa e piano di progetto).
- Realizzazione dei progetti oggetto di agevolazione e predisposizione/trasmissione all'Ente erogante di prospetti, relazioni, documenti di rendicontazione per l'ottenimento dell'erogazione.
- Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento ed il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto.

### C.7.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche **attività di riscontro** degli avanzamenti del progetto finanziato e della **tracciabilità degli atti**.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, sono di seguito riepilogati.

- (i) Tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti agevolati, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana o straniera per conto di Farid devono essere formalmente delegati in tal senso (mediante comunicazione interna *ad personam* firmata dall'Amministratore Delegato o da soggetto da quest'ultimo formalmente autorizzato).
- (ii) I soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere dotati di idonea procura in tal senso. Tali procure devono essere coerenti con le deleghe attribuite e devono essere articolate in funzione della significatività e/o del valore degli atti oggetto di firma). In ogni caso, le pratiche inviate agli Enti pubblici competenti devono essere sottoscritte da almeno due soggetti dotati di idonea procura.
- (iii) I Soggetti Obbligati formalmente delegati e/o dotati di idonea procura devono annualmente rilasciare una dichiarazione attestante la conformità dei comportamenti tenuti con le prescrizioni comportamentali e procedurali indicate nel Modello.
- (iv) Il Modello sancisce la presenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività:
- presentazione della richiesta di finanziamento e della successiva erogazione dello stesso;
  - realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
  - predisposizione dei rendiconti dei costi;
  - controllo da parte di un soggetto indipendente.
- (v) Qualora sia previsto il coinvolgimento di società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta/gestione del finanziamento, i contratti con tali società devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici).
- (vi) Con particolare riferimento alle attività di predisposizione delle pratiche di richiesta, deve essere previsto il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ai quali sono separatamente attribuiti compiti propositivi, autorizzativi, nonché di verifica, controllo ed archiviazione della documentazione di supporto. Inoltre, deve essere prevista un'attività di verifica ex ante della coerenza e congruità del contenuto del Progetto proposto con i requisiti previsti dal bando, che deve essere svolta da uno o più soggetto/i, diverso/i da chi ha predisposto il Progetto oggetto di finanziamento.
- (vii) Con riferimento alla realizzazione del Progetto deve essere garantita:
- l'assegnazione di responsabilità di presidio delle attività tecnico-realizzative per ogni Progetto finanziato. In particolare, devono essere previste attività di verifica ex post di congruenza degli stati di avanzamento del Progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione.
  - la definizione e diffusione, per ogni progetto finanziato, di un piano di informazione verso tutte le strutture coinvolte circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione.
- (viii) Con riferimento alla rendicontazione e gestione dei contributi erogati, devono essere previste le seguenti attività:
- riconciliazione tra i dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanziabilità dei costi;
  - controllo di completezza e correttezza dei documenti di rendicontazione, da effettuarsi da parte di persona diversa da chi li ha predisposti;
  - gestione dell'incasso del finanziamento da parte di persona diversa da chi ha gestito la richiesta del finanziamento e la realizzazione del progetto.
- (ix) Al fine di garantire la tracciabilità del processo di percezione e gestione dei finanziamenti agevolati, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti in fase di richiesta e di gestione del finanziamento devono essere accuratamente archiviati, a cura delle funzioni interessate. La documentazione deve essere conservata per tutta la durata del progetto e per un periodo successivo di mesi sei.
- (x) Deve essere individuato un soggetto e/o un gruppo di più persone responsabili di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche di richiesta in corso e dei progetti in via di realizzazione. A tal fine, è fatto obbligo di rendicontare all'Organismo di Vigilanza (secondo le

modalità e periodicità disciplinate dall'Organismo di Vigilanza) le seguenti informazioni<sup>39</sup> :

- pratiche in corso per tipologia di finanziamento;
- pratiche rigettate nel periodo;
- pratiche accolte nel periodo;
- stato di avanzamento dei Progetti in corso e valutazioni di rischiosità;
- finanziamenti incassati nel periodo a fronte dei progetti in corso.

È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la rendicontazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle rendicontazioni.

---

<sup>39</sup> Trattasi di un elenco esemplificativo e non esaustivo della informazioni da rendicontare all'Organismo di Vigilanza

## C.8. GESTIONE E CONTROLLO DEI DATI CONTABILI

### C.8.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbe essere quello di **false comunicazioni sociali** (articolo 2621 Codice Civile).

Il reato di **false comunicazioni sociali** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite l'esposizione in bilancio di valori non rispondenti al vero, al fine di conseguire un ingiusto profitto per la Società, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

### C.8.2. Ambito di Applicazione

Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili, quali:

- il Servizio Amministrazione e Finanza;

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione VI del Modello in tutte le fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili.

### C.8.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche **attività di riscontro** per la valutazione delle singole poste attive e passive e della **tracciabilità degli atti**.

Le linee guida e le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità in sede di gestione e controllo dei dati contabili, sono di seguito riepilogate:

- Procedure inerenti il sistema contabile e di *reporting*,
- Sistema di separazione delle funzioni.

Le procedure sopra elencate costituiscono e costituiranno parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti in sede di gestione e controllo dei dati contabili sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente Modello.

- (i) Il processo di gestione e controllo dei dati contabili deve essere supportato da una procedura aziendale formalizzata e diffusa. La procedura deve disciplinare le seguenti attività:
  - Contabilizzazione costi e ricavi imputabili;
  - Valorizzazione delle singole poste della Situazione Patrimoniale;
  - Principi contabili applicati;
  - Archiviazione dei documenti amministrativi e contabili.
- (ii) Al fine di assicurare il principio di separazione dei ruoli, è necessario attribuire a differenti soggetti, non gerarchicamente dipendenti, le seguenti attività: (a) anagrafica fornitori; (b) contabilizzazione fatture; (c) definizione di accertamenti periodici di costi e ricavi e poste valutative; (d) pagamenti; (e) ricevimento ordini.

- (iii) Devono inoltre essere previste le seguenti attività di controllo:
- Controlli di merito sui costi contabilizzati;
  - Analisi degli scostamenti fra pianificato e consuntivato;
  - Analisi periodica dei margini di commessa;
  - Analisi periodica di rettifiche contabili manuali, partite sospese, conti transitori allocati sulla commessa;
  - Riconciliazioni/abbinamenti tra contabilizzato, lavoro eseguito e ordine di pagamento.
- (iv) Al fine di garantire la tracciabilità del processo di gestione contabile e controllo delle commesse, tutti i documenti predisposti – per quanto riguarda i dati analitici e con riferimento alle aree di propria competenza – devono essere accuratamente archiviati, a cura del Servizio Amministrazione e Finanza e/o dei soggetti espressamente delegati a tale funzione.
- (v) Sempre al fine di garantire la tracciabilità del processo di gestione contabile e controllo delle commesse, è compito del Servizio Amministrazione e Finanza l'archiviazione dei dati sintetici, nonché il coordinamento dei singoli processi di archiviazione ad opera dei singoli Servizi e Funzioni coinvolti.
- (vi) Devono essere effettuate periodiche attività di formazione verso i Soggetti Obbligati coinvolti nell'attività di gestione e controllo dei dati contabili.
- (vii) I Soggetti Obbligati formalmente responsabili della gestione e controllo dei dati contabili devono annualmente rilasciare una dichiarazione attestante la conformità dei comportamenti tenuti con le prescrizioni comportamentali e procedurali indicate nel Modello.

## C.9. SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

### C.9.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

Il processo di selezione ed assunzione del personale costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati di **corruzione** (articoli 318 e 319 codice Penale) e **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

La selezione ed assunzione di personale, infatti, potrebbe costituire, in linea teorica, un potenziale supporto alla commissione dei predetti Reati Rilevanti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.). L'indebito beneficio, ottenuto attraverso la gestione del personale, è l'elemento costitutivo dei Reati Rilevanti in esame, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

### C.9.2. Ambito di Applicazione

Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di selezione e assunzione del personale, quali i responsabili della Produzione e dei diversi siti e di stabilimento, la funzione Risorse Umane.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione VI del Modello nelle seguenti fasi:

- pianificazione dell'organico;
- individuazione dei potenziali candidati e colloquio con i candidati selezionati ai fini dell'assunzione;
- scelta del candidato da assumere;
- definizione delle condizioni economiche del personale e sottoscrizione del contratto di assunzione.

### C.9.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche **attività di valutazione/selezione** del personale e della **tracciabilità degli atti**.

La procedura aziendale che regola le modalità e responsabilità in sede di selezione e assunzione del personale devono disciplinare le seguenti attività:

- definizione del fabbisogno di organico;
- acquisizione e gestione dei *curricula-vitae*;
- selezione;
- formulazione dell'offerta e assunzione.

Le procedure sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti in sede di selezione e assunzione del personale sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in essa contenute.

Qualsiasi modifica o integrazione alla sopra citata procedura deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'*iter* di selezione attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin

dall'approvazione del presente Modello.

- (i) Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere decisionale in capo ad una o poche persone, la procedura deve garantire il coinvolgimento, in fase di selezione, di una pluralità di soggetti, ai quali sono chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, di coordinamento, di controllo del rispetto della procedura di selezione).
- (ii) Le richieste di nuovo personale devono trovare adeguata previsione e copertura nel *budget* relativo al fabbisogno di organico redatto dalla funzione Risorse Umane e dal responsabile del singolo Sito; in caso contrario è necessario effettuare una revisione del *budget*, che dovrà essere approvato e validato nuovamente, prima di avviare il processo di selezione e assunzione.
- (iii) In fase di acquisizione e gestione dei *curricula-vitae*, deve essere mantenuta tracciabilità delle fonti dei *curricula* (es.: *e-recruitment*, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.), nei limiti delle leggi applicabili e, in particolare, della disciplina avente ad oggetto la protezione dei dati personali.
- (iv) In fase di selezione, devono essere previste le seguenti attività:
  - prevedere l'individuazione di una rosa di candidati (da parte di funzione diversa da quella richiedente);
  - prevedere distinte modalità di valutazione (attitudinale e "tecnica") e, ove possibile, definire i requisiti (es.: requisiti psico-attitudinali, requisiti tecnici, ecc.) che il candidato potenziale deve possedere per poter accedere al colloquio di selezione;
  - assegnare la responsabilità delle varie tipologie di valutazione (attitudinale e "tecnica") a soggetti distinti (es.: valutazione "tecnica" eseguita dal Servizio richiedente, accompagnata da una valutazione della funzione Risorse Umane e/o del singolo Sito) e richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate.
- (v) In fase di formulazione dell'offerta ed assunzione, devono essere previste le seguenti attività:
  - garantire che la scelta del candidato venga effettuata sulla base della valutazione di idoneità dello stesso;
  - garantire che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
  - prevedere che il contratto di assunzione sia sempre sottoscritto da persona dotata di idonea procura in tal senso;
  - prevedere, in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, la verifica dell'esistenza della documentazione accertante il corretto svolgimento delle precedenti fasi. Tale attività deve essere delegata a soggetto diverso da colui il quale ha gestito le attività di selezione ed assunzione del candidato.
- (vi) Al fine di assicurare la tracciabilità dell'intero processo di selezione ed assunzione, le procedure devono prevedere l'archiviazione dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività (es.: *curricula-vitae*, esito del colloquio, valutazioni, lettere di assunzione, ecc.), nonché nei limiti delle leggi applicabili e, in particolare, della disciplina avente ad oggetto la protezione dei dati personali.

## C.10. SELEZIONE E AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PRESTATORI DI SERVIZI

### C.10.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

Il processo di selezione ed affidamento di incarichi retribuiti a prestatori di servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati di **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale) e **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

La selezione e l'affidamento di tali incarichi, infatti, potrebbe costituire, in linea teorica, un potenziale supporto alla commissione dei Reati Rilevanti sopra indicati verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.). L'indebito beneficio, ottenuto attraverso la retribuzione di servizi (il cui valore economico – per la loro stessa natura intangibile – risulta di difficile determinazione), è l'elemento costitutivo dei Reati Rilevanti in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

### C.10.2. Ambito di Applicazione

Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di selezione e affidamento di incarichi retribuiti, quali i responsabili di stabilimento, i responsabili dell'area Prevenzione e Sicurezza, i responsabili del servizio acquisti.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione VI del Modello nelle seguenti fasi:

- pianificazione delle necessità dei servizi oggetto dell'incarico;
- individuazione dei potenziali prestatori;
- scelta del prestatore;
- definizione delle condizioni economiche del prestatore e sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera/appalto di servizi.

### C.10.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei Reati Rilevanti identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche **attività di valutazione/selezione** del prestatore e della **tracciabilità degli atti**.

Le procedure aziendali predisposte disciplinano e disciplineranno responsabilità e modalità di svolgimento delle seguenti attività:

- selezione del fornitore;
- formulazione dell'offerta e stipula del contratto.

Le procedure sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti in sede di selezione e affidamento di incarichi per la prestazione di servizi sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati.

- (i) Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere decisionale in capo ad una o poche

- persone, la procedura deve garantire il coinvolgimento, in fase di selezione, di una pluralità di soggetti, ai quali sono chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, di coordinamento, di controllo del rispetto della procedura di selezione).
- (ii) Divieto di riconoscere compensi in favore dei prestatori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.
  - (iii) Obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di qualsivoglia ipotesi di conflitto di interessi.
  - (iv) I contratti tra Farid e i prestatori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti.
  - (v) Tali contratti devono contenere clausole standard, definite con adeguata assistenza legale, al fine del rispetto del Decreto.
  - (vi) I prestatori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (es. utilizzando apposite *check list* o una procedura formalizzata di *beauty contest*).
  - (vii) Nei contratti con i prestatori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*), di impegnarsi al rispetto del Decreto nonché dei precetti contenuti nel Codice Etico.
  - (viii) Nei contratti con i prestatori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e/o al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).
  - (ix) Al fine di assicurare la tracciabilità dell'intero processo di selezione, negoziazione e stipulazione dei singoli contratti di servizi, le procedure devono prevedere l'archiviazione dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività (es.: preventivo, valutazioni, corrispondenza, ecc.).

## C.11. GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

### C.11.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

Il processo di gestione delle spese di rappresentanza costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, possono essere commessi i reati di **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale) e **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire, in linea teorica, un potenziale supporto alla commissione del reato verso funzionari pubblici, italiani o stranieri, per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.).

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di un compenso o di una qualsiasi altra utilità per sé o per terzi ai fini del compimento, della omissione o del differimento di un atto d'ufficio dovuto.

### C.11.2. Ambito di Applicazione

Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di gestione delle spese di rappresentanza, quali i Responsabili di ciascuna area di attività Farid.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione VI del Modello nelle seguenti fasi:

- Sostenimento delle spese di rappresentanza;
- Autorizzazione al rimborso;
- Rimborso.

### C.11.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei Reati Rilevanti identificati si basa sugli elementi qualificanti della **individuazione dei soggetti abilitati** a sostenere e ad autorizzare le spese nelle fasi chiave del processo, della **identificazione delle categorie di spesa** sostenibili, e della **tracciabilità degli atti**.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, con riferimento alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'iter decisionale attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin dall'approvazione del presente Modello e delle successive implementazioni.

- (i) Sono chiaramente definite e divulgate le categorie di spese effettuabili.
- (ii) Sono identificati i soggetti abilitati a sostenere/autorizzare tali tipologie di spese e sono previsti specifici livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate (definiti coerentemente con le deleghe ed i poteri di spesa assegnati).
- (iii) È previsto, in capo al Soggetto Obbligato abilitato, l'obbligo di mantenere evidenza se si tratta di spese sostenute a favore di pubblici funzionari (italiani o esteri) o di persone a questi collegate.
- (iv) Sono definite le modalità ammesse per l'attivazione della spesa/rimborso (es.: utilizzo di carte di credito aziendali, richiesta di anticipi di cassa, ecc.) e, in ogni caso, è fatto divieto di sostenere spese in contanti superiori a Euro *250,00 (duecentocinquanta/00)*.
- (v) In caso di rimborsi, è previsto l'obbligo di presentare supporto documentale delle spese effettuate (giustificativi di spesa).
- (vi) Sono definite le tipologie di controlli/verifiche effettuate a cura dell'area Amministrazione e Finanza prima del pagamento/rimborso delle spese.

- (vii) Per spese di rappresentanza relative a beni/servizi di valore unitario corrente superiore ad Euro 1.000,00 (*mille/00*) è prevista la richiesta e il rilascio dell'espressa autorizzazione da parte di un soggetto debitamente individuato per svolgere tale funzione.
- (viii) Le spese di rappresentanza devono essere monitorate dall'area Amministrazione e Finanza e documentate attraverso periodici *reports*, da lasciare a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per eventuali verifiche e controlli, indicanti:
- le spese sostenute nel periodo e relative motivazioni;
  - i destinatari delle iniziative;
  - ove necessaria sulla base del Modello, la richiesta e la relativa autorizzazione rilasciata dal soggetto competente.

È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la rendicontazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle rendicontazioni.

## C.12. REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVENZIONE E SICUREZZA

### C.12.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i Reati Rilevanti ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **omicidio colposo** (articolo 589 Codice Penale) e **lesioni personali colpose gravi o gravissime** (articolo 590 Codice Penale, terzo comma), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

### C.12.2. Ambito di Applicazione

I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quali il Presidente, l'Amministratore Delegato, il responsabile dell'area Risorse Umane, la funzione Qualità, l'area Amministrazione e Finanza, i Servizi di Fabbrica e Manutenzione, l'area Produzione, i responsabili e direttori dei singoli siti e stabilimenti, i responsabili dell'area Logistica e Magazzino, nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione VI del Modello nell'ambito dell'adempimento alle norme antinfortunistiche, della prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### C.12.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del **processo decisionale** interno e della **tracciabilità degli atti**.

Le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, disponibili nella Intranet aziendale, sono di seguito riepilogate.

Le procedure aziendali che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla salute e sicurezza sul lavoro costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti Obbligati sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, con riferimento alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'*iter* decisionale attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin dall'approvazione del presente Modello e delle successive implementazioni.

- (i) La Società deve condurre una approfondita analisi dei rischi legati alla specifica attività di impresa condotta, con l'ausilio di rappresentanti del personale e dei lavoratori coinvolti nella conduzione dell'attività.
- (ii) Devono essere predisposte procedure e metodologie interne specifiche in modo da individuare i compiti e le responsabilità di singoli soggetti in materia di sicurezza.
- (iii) Devono essere predisposte procedure e metodologie relative agli accertamenti medico-sanitari periodici e preventivi.
- (iv) Deve essere predisposta ed adeguatamente divulgata e resa nota una procedura di gestione delle aree di pronto soccorso, di gestione delle emergenze, delle evacuazioni e degli incendi, predisponendo adeguata segnaletica per il rinvenimento del materiale necessario a tali interventi.
- (v) Deve essere predisposta una procedura amministrativa di gestione delle pratiche di infortunio e di controllo medico-sanitario preventivo e periodico.
- (vi) La società deve individuare in modo formale e rendere noti i nomi dei soggetti deputati al

- primo soccorso, i responsabili del servizio di prevenzione e sicurezza, del medico/medici competente ad effettuare gli accertamenti sanitari, e dei soggetti responsabili del controllo dell'attuazione e del rispetto delle procedure di sicurezza e prevenzione.
- (vii) I soggetti di cui al precedente punto (v) devono essere scelti tra persone con adeguate e comprovate capacità e competenze specifiche nel settore, aventi adeguati standard di professionalità (ad es.: qualifiche, titoli di studio, attestati di partecipazione a corsi di formazione e corsi di aggiornamento, etc.).
  - (viii) La Società deve assicurare e predisporre una adeguata informazione e formazione dei dipendenti e del personale che accede ai propri locali, stabilimenti e siti circa i rischi specifici connessi all'attività di impresa svolta, sulle relative conseguenze e sulle misure di prevenzione e sicurezza adottate;
  - (ix) Devono essere rese note le procedure di pronto soccorso, i piani di gestione delle emergenze, di evacuazione e le misure antincendio.
  - (x) La società deve informare e formare adeguatamente il personale in relazione alle modalità di utilizzo e le relative istruzioni delle attrezzature e dei macchinari di lavoro.
  - (xi) Deve essere assicurata una periodica riunione tra i tutti i soggetti e le funzioni responsabili della sicurezza e prevenzione, con il coinvolgimento necessario della rappresentanza dei lavoratori, volte alla verifica dello stato di attuazione di tutte le procedure e le misure predisposte e per la relativa eventuale implementazione, oltre che dell'analisi dei rischi. Di tali riunioni devono essere predisposti ed adeguatamente archiviati i relativi verbali.
  - (xii) Deve essere predisposta una adeguata formazione e relativo aggiornamento del personale circa la normativa dettata in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e le procedure e misure adottate e relativi aggiornamenti.
  - (xiii) La formazione di cui la precedente punto (xi) deve essere organizzata in corrispondenza dell'esposizione ai rischi specifici dei singoli lavoratori, anche in considerazione di eventuali trasferimenti, mutamenti di mansioni e nuove assunzioni.
  - (xiv) I soggetti responsabili e comunque addetti al sistema di sicurezza e prevenzione devono essere adeguatamente preparati, formati e sottoposti ad aggiornamenti periodici.
  - (xv) Deve essere predisposto un adeguato sistema interno di controllo circa il rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione, protezione e sicurezza adottate da parte dei lavoratori.
  - (xvi) Tutta la documentazione relativa alle procedure di prevenzione e sicurezze devono essere adeguatamente archiviate e conservate.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

## C.13. REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

### C.13.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i Reati Rilevanti ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **ricettazione** (articolo 648 Codice Penale), **riciclaggio** (articolo 648 *bis* Codice Penale) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (articolo 648 *ter* Codice Penale) commessi con violazione delle norme dettate in materia di antiriciclaggio.

### C.13.2. Ambito di Applicazione

I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme antiriciclaggio, quali il Presidente, l'Amministratore Delegato, l'area Amministrazione e Finanza, la funzione *Marketing*, la funzione Acquisti e la funzione Commerciale, nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione VI del Modello nell'ambito della normativa dettata in particolare nei seguenti momenti "sensibili":

- (i) Gestione dei rapporti con i *partners* commerciali e finanziari
- (ii) Gestione delle transazioni finanziarie
- (iii) Gestione dei pagamenti.

### C.13.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del **processo decisionale** interno e della **tracciabilità degli atti**.

Le procedure aziendali che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme antiriciclaggio costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti Obbligati sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute ed al rispetto delle previsioni indicate nel Decreto Legislativo n. 231 del 2007.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, con riferimento alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'*iter* decisionale attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin dall'approvazione del presente Modello e delle successive implementazioni.

- (i) Approfondita verifica circa l'attendibilità professionale di tutti i *partners* commerciali e finanziari, con particolar attenzione alla sede legale della controparte commerciale, agli istituti di credito e finanziati utilizzati per le transazioni, alle relative sedi legali, eventuali strutture societarie e fiduciarie particolari utilizzate per le transazioni, verifica dell'identità e reputazione dei soci delle controparti commerciali.
- (ii) Predisposizione di un sistema di valutazione per l'individuazione di clienti, fornitori e partner affidabili, che abbiano i requisiti minimi ritenuti come essenziali.
- (iii) Tutti i Soggetti Obbligati sono tenuti a rispettare le procedure che Farid stabilisce per l'individuazione di partner commerciali adeguati ed a segnalare tempestivamente ai rispettivi responsabili ed all'Organo di Vigilanza situazioni potenzialmente rischiose
- (iv) Effettuare visure societarie e richiedere i certificati antimafia alle autorità competenti delle società controparti commerciali.
- (v) Individuazione del responsabile dell'esecuzione dei contratti con identificazione delle specifiche funzioni e dei compiti volti all'osservanza della normativa antiriciclaggio.
- (vi) I Soggetti Obbligati non devono accettare, senza previa espressa autorizzazione, di

- intraprendere rapporti commerciali con soggetti che risiedono in paesi considerati non affidabili.
- (vii) Richiedere ai fornitori il rilascio di dichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali a proprio carico, con particolare riferimento alle ipotesi rientranti nei Reati Rilevanti ed in quelli previsti dal Decreto.
  - (viii) Adeguata procedura di controllo e supervisione delle procedure di pagamento, con particolare attenzione alla corrispondenza tra i soggetti destinatari dei pagamenti e le controparti specifiche effettivamente coinvolte nelle transazioni e nelle relazioni commerciali.
  - (ix) Verifica della corrispondenza tra offerte commerciali di vendita e di acquisto ed effettivo valore della merce oggetto della transazione.
  - (x) Verifica della corrispondenza tra prodotti e servizi forniti e/o acquistati e termini e condizioni contrattualmente convenute.
  - (xi) Attento e costante controllo dei flussi finanziari della Società con particolare riferimento ai pagamenti effettuati in favore di terzi e nelle operazioni effettuate all'interno del Gruppo.
  - (xii) Determinazione di criteri chiari e certi per la selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi e collaborazioni commerciali (i.e. *joint venture*) con altre imprese, con particolare riferimento ad attività di investimento.
  - (xiii) Trasparenza e congruità degli accordi di collaborazione commerciale e di *joint venture* sottoscritti, delle operazioni commerciali, delle transazioni finanziarie e degli investimenti effettuati.
  - (xiv) Creazione di un sistema di controllo volto a consentire (i) la tracciabilità di questi specifici accordi e (ii) la congruità economica di tali investimenti.
  - (xv) Divieto di accettare pagamenti in contanti oltre le soglie stabilite dalla legge.
  - (xvi) Non effettuare pagamenti in contanti e/o tramite titoli al portatore per importi superiori ai limiti consentiti dalla legge - pari ad euro 12.500,00 ai sensi della Legge 6 agosto 2008 n. 133 - se non utilizzando gli intermediari autorizzati.
  - (xvii) Non utilizzare strumenti anonimi per l'esecuzione di operazioni e transazioni di valore rilevante.
  - (xviii) Archiviare la documentazione relativa alle operazioni e transazioni condotte, con particolare attenzione a quelle effettuate con controparti aventi sede in stati in cui ricorrono norme e regole di trasparenza più permissive rispetto alla normativa italiana.
  - (xix) Non accettare collaborazione e, in generale, avviare e intrattenere rapporti commerciali con soggetti che risiedono e/o in qualche modo operino in paesi che non rientrano e non sono cooperativi con il Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI).
  - (xx) Inserire nei contratti con i *partner* commerciali e finanziari specifiche clausole attraverso le quali le controparti contrattuali dichiarino di conoscere e rispettare a propria volta i principi di comportamento adottati da Farid ed inseriti nel Modello e le previsioni del Decreto.
  - (xxi) Ciascun Soggetto Obbligato risponde, nell'ambito delle proprie mansioni, attribuzioni e competenze, del proprio (e di quei soggetti posti sotto la propria direzione) corretto adempimento a tutte le prescrizioni portate dalla regolamentazione, legislativa, aziendale o tecnica, in materia di normativa antiriciclaggio.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

## C.14. REATI INFORMATICI

### C.14.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i Reati Rilevanti ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (articolo 615 *ter* Codice Penale), **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (articolo 615 *quater* Codice Penale), **diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico** (articolo 615 *quinqües* Codice Penale), **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (articolo 635 *bis* Codice Penale), **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (articolo 635 *quater* Codice Penale), commessi con violazione delle norme dettate in materia di reati informatici.

### C.14.2. Ambito di Applicazione

I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme dettate in materia di reati informatici, quali il Presidente, l'Amministratore Delegato, l'area Amministrazione e Finanza, l'area Sistemi Informativi, la funzione *Marketing*, la funzione Acquisti e la funzione Commerciale, nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione VI del Modello nell'ambito della normativa dettata in particolare nei seguenti momenti "sensibili":

- (i) Accesso ed utilizzo desisteva informatico e telematico
- (ii) Gestione sistema e della rete informatica e telematica
- (iii) Gestione ed utilizzo delle banche dati
- (iv) Tutela della privacy.

### C.14.3. Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del **processo decisionale** interno e della **tracciabilità degli atti**.

Le procedure aziendali che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme dettate in materia di reati informatici costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti Obbligati sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, con riferimento alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'*iter* decisionale attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin dall'approvazione del presente Modello e delle successive implementazioni.

- (i) Informativa ai dipendenti e ai terzi che per qualsivoglia motivo siano autorizzati ad utilizzare i dispositivi informatici e telematici di Farid di mantenere i propri codici di accesso ai sistemi segreti e di curarne la non divulgazione a terzi.
- (ii) Predisporre per i Soggetti Obbligati un adeguata formazione, con diffusione di apposita documentazione, per spiegare le modalità di accesso ed utilizzo dei sistemi.
- (iii) Prevedere un sistema di blocco, attraverso appositi codici personali, ai sistemi nei momenti in cui le relative postazioni non siano presidiate personalmente e siano lasciate incustodite (ad es.: allontanamento dalla postazione).
- (iv) Prevedere un sistema di blocco automatico dei sistemi ove non siano utilizzati per un determinato e congruo periodo di tempo.

- (v) L'utilizzo delle connessioni internet deve essere effettuato solo per finalità di lavoro e debitamente autorizzato e nel rispetto delle modalità previste e rese note da Farid.
- (vi) Proteggere le stanze ove sono allocati i *server* mediante porte con accesso vietato al pubblico e consentito, mediante adeguati sistemi di sicurezza, unicamente al personale autorizzato.
- (vii) Dotare tutti i sistemi e tutte le reti di adeguate misure di sicurezza e prevenzione da accessi esterni e non autorizzati, attraverso la predisposizione di sistemi di antivirus, *software firewall* e, in generale, dei sistemi di sicurezza opportuni, limitando al massimo la possibilità di disattivazione.
- (viii) Vietare ed eliminare la possibilità di installazione di *software* ed *hardware* non approvati ed autorizzati da Farid e non opportuni e finalizzati all'interesse dell'attività professionale della Società.
- (ix) Consentire l'accesso alla rete internet per le sole finalità connesse all'attività di Farid, limitando e/o limitando possibilità di accessi differenti, soprattutto a siti particolarmente sensibili alla distribuzione e diffusione di virus e programmi potenzialmente rischiosi per la sicurezza del sistema e dei dati.
- (x) Proteggere le reti *wireless* attraverso chiavi e codici di accesso, per vietare l'utilizzo da parte di soggetti terzi estranei alla Società e/o comunque non autorizzati.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

## SEZIONE VIII Implementazione, aggiornamento e revisione del Modello

### 1. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il presente Modello, conservato presso la sede di Farid, è diffuso capillarmente all'interno della Società attraverso le fasi di seguito descritte, il cui perfezionamento è garantito dalla collaborazione di tutte le funzioni ed i responsabili delle varie aree interessate, unitamente all'attività condotta dall'Organismo di Vigilanza.

- a) Il Modello è presentato, in primo luogo, ai responsabili delle diverse aree e funzioni dell'Azienda; tale presentazione avviene attraverso l'attivazione di un breve corso di formazione.
- b) L'integrale contenuto del Modello è quindi presentato a tutti i dipendenti della Società; tale presentazione, di cui è dato avviso a tutto il personale tramite la diffusione di circolari informative, è realizzata anche attraverso l'utilizzo di presentazioni in *power point*.
- c) Entro il 30 giugno 2010 si conclude la formazione specificamente dedicata ai membri dell'Organismo di Vigilanza.
- d) Alcune copie del Modello sono consegnate alla Direzione Commerciale e ai responsabili dei singoli Stabilimenti, affinché le conservino, e ne garantiscano la disponibilità per eventuali consultazioni da parte dei Soggetti Obbligati e dei Terzi Interessati; una versione dello stesso Modello è, altresì, resa disponibile sulla intranet aziendale.
- e) Inoltre l'adozione del Modello è comunicata ai clienti, ai fornitori e, in generale, ai *partners* commerciali di Farid; una versione del presente documento è, altresì, resa disponibile sul sito internet di Farid.

Le modifiche e le integrazioni del Modello che dovessero intervenire in conformità a quanto previsto dal punto 5 della presente Sezione saranno portate a conoscenza dei Soggetti Obbligati e dei Terzi Interessati secondo le modalità descritte al medesimo punto 5.

L'informativa dovrà essere, altresì, garantita nei confronti dei nuovi assunti, e dei Terzi Interessati che dovessero entrare in contatto con la Società successivamente al perfezionamento delle fasi precedentemente descritte, secondo le modalità (utilizzo di supporti informatici, organizzazione di brevi formazioni, predisposizione di apposito materiale informativo) che, di volta in volta, saranno ritenute opportune da parte dell'area Risorse Umane e da qualsivoglia area interessata, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

La capillare diffusione del presente documento fra i Soggetti Obbligati e i Terzi Interessati è finalizzata, in primo luogo, a garantirne la conoscenza da parte di tali soggetti: conseguentemente, essi saranno tenuti al rispetto delle direttive in esso contenute, e a contribuire, per quanto di propria competenza, alla loro concreta attuazione.

Sotto tale ultimo aspetto, in particolare, l'informativa realizzata attraverso il compimento delle fasi precedentemente descritte è volta a consentire a tutti i Soggetti Obbligati, nonché ai Terzi Interessati, di valutare la presenza di eventuali scostamenti rispetto alle direttive del Modello, e di effettuare le conseguenti e opportune segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dal successivo punto 2.

## 2. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 2.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, SUA NOMINA E REVOCA.

Il Decreto statuisce che l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo della Società (articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "**Organismo di Vigilanza**").

Le stesse Linee Guida di Confindustria sollecitano la previsione di un Organismo di Vigilanza che sia organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

Un tale livello di autonomia presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Presidente, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e societaria e che l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza delle singole fattispecie. Tale conoscenza potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

Applicando tali principi alla realtà aziendale di Farid e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato, con la medesima delibera di approvazione del presente Modello, ad un organo collegiale composto di 4 membri, di cui 2 esterni alla Società, e 2 interni.

La Società ha deciso di prevedere un Organismo di Vigilanza collegiale composto nella maggioranza da soggetti non appartenenti alla gerarchia aziendale, in quanto tale figura è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumerne il ruolo, dati i seguenti requisiti, in linea con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con l'orientamento prevalente della giurisprudenza che ad oggi si è pronunciata in tema:

- a) Autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.
- b) Onorabilità. In particolare i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che rientrino nei Reati Rilevanti.
- c) Comprovata professionalità. L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze

- tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- d) Continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e ne assicura il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.
- e) Capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. I membri dell'Organismo di Vigilanza si distinguono per le proprie conoscenze in materia (i) giuridica; (ii) di organizzazione aziendale; (iii) di controllo interno; in ogni caso i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono comunque tenuti a completare un periodo di apposita formazione, volta a prepararli allo svolgimento delle proprie funzioni.
- f) Disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare – nel contesto di formazione del *budget* aziendale – una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Il mandato dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ha durata di 3 anni, e può essere rinnovato; in nessun caso i componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, e, una volta accettato, possono rinunciare all'incarico unicamente in presenza di gravi e comprovate ragioni che impediscano loro di continuare ad assolvere le proprie funzioni.

## 2.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con riferimento a tutti i livelli operativi, di cui si avvale al fine di svolgere le seguenti funzioni:

- (i) monitorare costantemente l'efficacia del presente Modello, con particolare riferimento alla sua effettiva idoneità a prevenire la commissione di Reati Rilevanti;
- (ii) garantire l'osservanza e la corretta interpretazione delle norme del Codice Etico;
- (iii) verificare, anche mediante controlli periodici, il rispetto delle Linee di Condotta e dei Protocolli Decisionali nonché rilevare gli eventuali scostamenti che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni, valutandone le ragioni e i possibili effetti;
- (iv) prestare assistenza e consulenza nella redazione, ad opera dei Servizi competenti, dei singoli Protocolli Decisionali attuativi del Modello circa la loro conformità e adeguatezza alle disposizioni del Modello;
- (v) raccogliere, elaborare e conservare tutte le comunicazioni che i Soggetti Obbligati sono tenuti ad effettuare ai sensi di quanto previsto dalla Sezione VII, istituendo a tal fine un apposito archivio;
- (vi) raccogliere, elaborare ed eventualmente conservare le segnalazioni ricevute dai Soggetti Obbligati, ovvero da Terzi Interessati e, in generale, da soggetti esterni, in merito ad eventuali disfunzioni del Modello, e/o a comportamenti non conformi alle Linee di Condotta, ai singoli Protocolli Decisionali o alle norme del Codice Etico, secondo quanto prescritto al precedente punto (i);
- (vii) condurre eventuali indagini interne volte ad accertare l'effettiva infrazione delle procedure previste dal presente Modello e delle norme del Codice Etico;
- (viii) segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato l'opportunità di apportare modifiche, integrazioni e aggiornamenti al Modello e, in particolare, al Codice Etico, in conformità a quanto previsto al successivo punto 5, anche in considerazione di eventuali segnalazioni ricevute dai Soggetti Obbligati ovvero da soggetti esterni in conformità ai punti precedenti, formulando le relative proposte;
- (ix) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Aree di Rischio;

- (x) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Farid, soprattutto nell'ambito delle Aree di Rischio, i cui risultati saranno riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali competenti;
- (xi) coordinarsi con il responsabile dell'area Risorse Umane per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo punto 4 della presente Sezione);
- (xii) coordinarsi con il responsabile dell'area Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Soggetti Obbligati, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base del Decreto;
- (xiii) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- (xiv) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse a o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza medesimo (si rinvia al successivo punto 3 della presente Sezione);
- (xv) interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con eventuali consulenti) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- (xvi) coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- (xvii) indicare le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Al fine di adempiere all'incarico ad essi conferito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno accesso a tutti i documenti e ai dati afferenti alla Società, all'attività svolta dall'Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori; nello svolgimento della propria funzione, inoltre, ove necessario in considerazione dei singoli compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di tutte le aree dell'Azienda, in ragione della professionalità e delle competenze dei soggetti che operano al loro interno.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, in primo luogo, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato, sia per il tramite della relazione annuale che è tenuto a trasmettere al Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto l'attività di verifica e controllo svolta e l'esito della stessa, sia in occasione del verificarsi di eventuali disfunzioni del Modello e/o di comportamenti a rischio posti in essere dai Soggetti Obbligati o da Terzi Interessati, cui potrebbe conseguire l'applicazione di sanzioni alla Società.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, inoltre, al Collegio Sindacale, nel caso in cui si verificino irregolarità, scostamenti rispetto alle prescrizioni del presente Modello e/o qualsiasi altro evento potenzialmente idoneo a determinare la responsabilità di Farid ai sensi del Decreto, che sia riconducibile a componenti del Consiglio di Amministrazione.

In occasione della formazione del budget annuale, il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza delle risorse finanziarie necessarie ad assolvere correttamente alla propria funzione, sulla base della proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza stesso.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito Regolamento interno predisposto ed approvato dai suoi membri, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni. Tale regolamento disciplina, in particolare, la calendarizzazione delle attività svolte, la verbalizzazione delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché la disciplina delle modalità con cui, in concreto, sono garantiti i flussi informativi dai Soggetti Obbligati allo stesso Organismo di Vigilanza.

### 3. FLUSSI INFORMATIVI

Il presente Paragrafo descrive i principi che conformeranno la redazione del Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza nella parte relativa alla disciplina dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso.

#### 3.1 FLUSSI INFORMATIVI A CARICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI DI VERTICE E DI CONTROLLO.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a generare alcuni flussi informativi nei confronti di organi della Società secondo le seguenti due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato;
- b) la seconda, almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; ed infine

In particolare, almeno annualmente l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sulla sua attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche relative all'implementazione ed eventuale aggiornamento del Modello e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree di Rischio, ecc.) nonché un piano di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso i Servizi aziendali o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

#### 3.2 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I responsabili dei Servizi appartenenti alle singole Aree di Rischio comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

In particolare, i Responsabili dei suddetti Servizi trasmettono all'Organismo di Vigilanza almeno annualmente una relazione scritta avente il seguente contenuto minimo:

- a) relazione descrittiva sullo stato di attuazione dei Protocolli Decisionali di propria competenza;
- b) qualora siano in corso attività di attuazione di nuovi Protocolli Decisionali o azioni di miglioramento dell'efficacia dei Protocolli Decisionali in vigore, lo stato di avanzamento delle predette attività;
- c) l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai Protocolli Decisionali.

Eventuali ulteriori contenuti della relazione potranno essere espressamente richiesti, di volta in volta, dall'Organismo di Vigilanza.

La trasmissione della relazione avviene tramite posta interna, riservata e indirizzata direttamente all'Organismo di Vigilanza, oppure per via elettronica tramite la casella di posta dedicata: [modello.organizzativo@faridindustrie.it](mailto:modello.organizzativo@faridindustrie.it)

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza definire e comunicare ai Responsabili dei singoli Servizi eventuali canali di comunicazione alternativi.

Tutti i Soggetti Obbligati hanno il dovere di segnalare all'Organismo di Vigilanza la commissione o la presunta commissione dei Reati Rilevanti, nonché ogni violazione del Codice Etico e del Modello o dei singoli Protocolli Decisionali stabiliti in sua attuazione. La segnalazione potrà essere fatta per posta interna per via elettronica alla casella di posta dedicata: [modello.organizzativo@faridindustrie.it](mailto:modello.organizzativo@faridindustrie.it)

La segnalazione può essere effettuata anche oralmente ad uno qualsiasi dei membri dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso il destinatario della comunicazione, nella sua qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza, redige apposito verbale del colloquio e provvede tempestivamente ad informare gli altri membri.

I dipendenti della Società riferiscono preferibilmente al proprio diretto superiore gerarchico, ma possono, altresì, rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o dei Servizi competenti per quanto riguarda:

- a) i procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- b) i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- c) l'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o dei singoli Protocolli Decisionali stabiliti per la sua attuazione.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'Organismo di Vigilanza. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

### 3.3 RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI FLUSSI INFORMATIVI.

Le informazioni, le segnalazioni ed i *reports* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, ai membri del Collegio Sindacale e agli Amministratori ed a persone da questi espressamente delegati.

## 4. SANZIONI

La previsione di adeguate misure volte alla repressione delle violazioni delle direttive contenute nel presente Modello e, in particolare, delle disposizioni del Codice Etico, oltre a ottemperare all'indicazione in tal senso contenuta nel Decreto (articolo 6, comma 2, lettera e)), costituisce un momento fondamentale dell'implementazione del Modello stesso, volto a garantirne in concreto effettività ed efficacia.

Il sistema sanzionatorio di seguito indicato è un sistema di misure (le "Sanzioni") autonomo ed è finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico. L'applicazione delle Sanzioni non sostituisce né modifica ulteriori, eventuali sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto, a prescindere dall'avvio e dall'esito di un procedimento giudiziario e/o dalla concreta irrogazione di sanzioni civili, amministrative o penali nei confronti dei soggetti inadempienti.

Ricevuta la notizia di una violazione o di una presunta violazione al Codice Etico o al Modello, l'Organismo di Vigilanza si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del Soggetto Obbligato nei cui confronti si procede.

Accertata la violazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare sul singolo Soggetto Obbligato.

Se la violazione riguarda i Soggetti Obbligati aventi qualifica dirigenziale, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, anche al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

Se la violazione riguarda un amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in persona del rispettivo Presidente, mediante relazione scritta. In caso di violazione da parte di un membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

Gli organi o le funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle Sanzioni. Le Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Le Sanzioni irrogate sono proporzionate alla gravità della violazione.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari passabili di Sanzioni, i seguenti comportamenti:

- a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei Protocolli Decisionali previsti dal presente Modello o stabiliti per la sua attuazione;
- b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- e) la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo.

Le Sanzioni sono di seguito suddivise e descritte in ragione dei potenziali destinatari della loro irrogazione, sia che essi prestino la propria attività internamente alla Società, sia che si tratti di terzi esterni a Farid.

\* \* \* \* \*

Per quanto concerne i soggetti interni alla Società, è necessario distinguere i provvedimenti che possono essere adottati nei confronti di operai impiegati e quadri, dalle sanzioni in cui possono incorrere i dirigenti, nonché dalle misure che possono essere adottate nei riguardi degli Amministratori o i membri del Collegio Sindacale della Società.

#### (a) Operai, Impiegati e Quadri

Nel caso in cui il lavoratore, con il proprio comportamento attivo o omissivo, ponga in essere una

violazione delle disposizioni del presente Modello, il comportamento in questione costituirà un'infrazione degli obblighi prescritti dall'articolo 2104<sup>40</sup> del Codice Civile, e, conseguentemente, un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; pertanto, tale condotta sarà considerata alla stregua di un illecito disciplinare agli effetti dell'articolo 2106 del Codice Civile<sup>41</sup>.

Come tale, il comportamento del lavoratore sarà sanzionato secondo le previsioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale applicabile e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e di tutte le altre disposizioni di legge poste a tutela dei lavoratori eventualmente applicabili, nonché del principio di proporzionalità.

In concreto, l'applicazione delle differenti sanzioni avverrà in ragione dell'entità della violazione, e in particolare

- o nel caso di mera violazione dei Protocolli Decisionali previste dal Modello, o di comportamento non conforme alle sue disposizioni, il lavoratore potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni quali (i) il *richiamo verbale*, (ii) la *multa*, (iii) l'*ammonizione scritta*, o (iv) la *sospensione*, a seconda della gravità della violazione posta in essere, dell'eventuale reiterazione di comportamenti contrari alle prescrizioni del Modello da parte dello stesso soggetto, e, in generale, delle circostanze in cui la condotta è stata posta in essere;
- o nel caso in cui la violazione di cui al punto precedente sia posta in essere al fine univoco di porre in essere uno dei Reati Rilevanti, il lavoratore sarà passibile di *licenziamento con preavviso*,
- o nell'ipotesi in cui alla violazione di cui ai punti precedenti consegua la concreta applicazione nei confronti delle Società di una delle sanzioni previste dal Decreto, il lavoratore potrà incorrere nel *licenziamento per giustificato motivo*.

Le previsioni di cui alla presente lettera (a) sono da intendersi applicabili anche ai dipendenti distaccati da altra società, qualora il potere disciplinare nei confronti di tali soggetti sia, anche temporaneamente esercitato da Farid.

#### (b) Dirigenti

Laddove la condotta non conforme al Modello sia posta in essere da un soggetto che ricopre un incarico dirigenziale, in ragione del particolare rapporto di fiducia che necessariamente deve intercorrere tra l'Azienda e tale soggetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione/l'Amministratore Delegato oppure il responsabile dell'area Risorse Umane, anche tenuto conto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali, adotterà i provvedimenti maggiormente opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità.

#### (c) Amministratori e Sindaci

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti Sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- (i) richiamo formale scritto;
- (ii) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base

<sup>40</sup> "2104. *Diligenza del prestatore di lavoro*. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

<sup>41</sup> "2106. *Sanzioni disciplinari*. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (...)"

- mensile;  
(iii) revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe.

Nei casi più gravi – e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile – il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di uno o più Sindaci, il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, convoca l'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

\* \* \* \* \*

Per quanto concerne invece le violazioni del Modello poste in essere da parte di soggetti esterni all'Azienda (collaboratori, *partners* finanziari e commerciali, terzi interessati in genere), l'Organismo di Vigilanza garantisce, che i singoli contratti conclusi con tali terzi contengano

- o una dichiarazione della controparte che dia atto della propria conoscenza delle disposizioni del Decreto e, eventualmente, del contenuto del Modello;
- o l'impegno della controparte ad evitare comportamenti idonei a integrare gli estremi di uno o più Reati Rilevanti e, eventualmente, le direttive contenute nel Modello;
- o apposite clausole, in base alle quali, laddove il comportamento posto in essere dal terzo, contrario alla legge e/o al contenuto del Modello, sia astrattamente idoneo a determinare il perfezionamento di uno dei Reati Rilevanti e, eventualmente, l'applicazione alla Società di una delle misure previste dal Decreto, Farid possa applicare specifiche penali e/o dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In nessun caso, comunque, l'inserzione di simili clausole, e la loro eventuale attivazione da parte di Farid, potranno comunque costituire una rinuncia al risarcimento del danno che dovesse derivare alla Società in conseguenza del comportamento del Terzo Interessato.

## 5. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL MODELLO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, il compito di aggiornare, modificare e integrare il presente Modello è attribuito al Consiglio di Amministrazione, che agisce di propria iniziativa, ovvero su segnalazione e proposta dell'Organismo di Vigilanza, e provvede mediante delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la valutazione del potenziale livello di rischio delle Aree di Rischio. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

- (i) ampliamento delle fattispecie di Reato Rilevante trattate dal Decreto ed identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali "a rischio";
- (ii) mutamenti organizzativi e/o di processo nell'ambito della Società o delle strutture partecipate;
- (iii) rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale; e conseguente valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una determinata attività sensibile.

La conoscenza degli aggiornamenti da parte dei Soggetti Obbligati e dei terzi interessati è garantita dall'Organismo di Vigilanza, che si avvale a tal fine dell'utilizzo dei metodi maggiormente opportuni

(circolari informative, e-mail di aggiornamento, brevi corsi di formazione).

## **ALLEGATO A**

### **Organigramma di Farid**

L'ORGANIGRAMMA E' DISPONIBILE NELLA SUA VERSIONE IN CORSO DI VALIDITA' IN RETE AL SEGUENTE LINK:

<\\Farid-vifs\azienda\Personale\TUTTOFARID\Organigramma aziendale in vigore.ppt>